

ALLEGATO B

Documentazione ed elaborati grafici, CDU, Estratto P.R.G. e stralcio Norme Tecniche di Attuazione depositati presso l'Ufficio Tecnico.

Lotto 1: Unità abitativa al P.T-1-2 con locali al P.S1 e parti comuni in fabbricato e terreni in Via General Giardino nel Comune di Seren del Grappa (BL);

Lotto 2 : Terreni a coltivazione in Via Arten e Via Dei Spin e Terreni a bosco misto in zona Via Carbonaia nel Comune di Seren del Grappa (BL);

Lotto 3 : Porzioni di fabbricato ad uso abitativo con corte, depositi , rudere e terreni in Via Montesort n°16 e Terreni al Foglio n°30 Zona Via Al Cristo e al Foglio n°29 nel Comune di Seren del Grappa (BL);

Lotto 4 : Terreni a bosco zona Via Guizza e a confine con il Comune di Fonzaso nel Comune di Seren del Grappa (BL).



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

CAP 32030 PROVINCIA DI BELLUNO C.F. 00185930252

P.zza Tiziano Vecellio, 19 – 32030 SEREN DEL GRAPPA

TEL 0439 394301 FAX 0439 394147

PEC: seren.bl@cart.ip-veneto.net

Prot. n. vedere protocollo informatico

Seren del Grappa, 27/05/2022

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

VISTA la domanda presentata dal signor [REDACTED] nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED] pervenuta in data 10/05/2022 prot. n. 4199;
DATO ATTO che al signor [REDACTED] è stato conferito l'incarico di C.T.U. dal tribunale ordinario di Belluno relativamente alla procedura di esecuzione immobiliare N. r.g. 23/2021 contro [REDACTED]

VISTO l'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 e successive modificazioni;

VISTO il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) approvato ed in vigore dal 23.06.2018;

VISTO il Piano degli Interventi (P.I.) diventato tale dalla data di approvazione del P.A.T.I.;

SI CERTIFICA

che gli immobili ubicati in comune di Seren del Grappa, sono censiti al catasto terreni come segue:

FOGLIO n. 1 MAPPALE n. 292:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti pratici e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 5 MAPPALI n. 22-23-744-745-746:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2) e rientrante in parte in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti pratici e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 6 MAPPALE n. 258:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte in Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2) parte in Z.T.O. E Sottozona speciale di tutela paesaggistica (E2-TP) parte viabilità progetto (Art. - 3.1) e rientrante in parte in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti pratici e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 6 MAPPALE n. 363:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte in Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2) parte in Z.T.O. E Sottozona speciale di tutela paesaggistica (E2-TP) parte viabilità di progetto (Art. - 3.1) e rientrante in parte in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti pratici e pascolivi (art.8 - art.20)" parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 - art.19)";

FOGLIO n. 6 MAPPALI n. 349-350-351:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2) parte Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2) e rientrante in parte in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 - art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti pratici e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 6 MAPPALE n. 358:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2) parte in Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2) e rientrante in parte in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 - art.19)";

FOGLIO n. 11 MAPPALE n. 217:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti golenali (art.8)";

FOGLIO n. 11 MAPPALI n. 218-273:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)";

FOGLIO n. 11 MAPPALI n. 219-226:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2) parte Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)" e parte "Ambiti golenali (art.8)";

FOGLIO n. 11 MAPPALI n. 220-221-595:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2) parte Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 11 MAPPALE n. 917:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2) parte Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2) e rientrante in parte in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 11 MAPPALE n. 918:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2) rientrante in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 11 MAPPALI n. 227-228:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2) rientrante in parte in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 11 MAPPALI n. 224:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2) rientrante in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 11 MAPPALI n. 272-596:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2) parte Z.T.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2) rientrante in parte in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 11 MAPPALI n. 425-426:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2) parte Z.T.O. E Sottozona agricola dei prati di versante (E3.1) ;

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 16 MAPPALE n. 106:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 16 MAPPALI n. 11-19:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)";

FOGLIO n. 10 MAPPALI n. 187-146-248:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)";

FOGLIO n. 30 MAPPALI n. 85-208-209-213-401:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sotтоzona boschiva (E1.2);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)";

FOGLIO n. 30 MAPPALE n. 210:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sotтоzona agricola dei prati di versante (E3.1) parte Z.T.O. E Sotтоzona boschiva (E1.2) e rientrante in parte in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)";

FOGLIO n. 30 MAPPALI n. 77-79-402-403:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sotтоzona agricola dei prati di versante (E3.1) ;

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)";

FOGLIO n. 30 MAPPALI n. 78-80-84-400:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sotтоzona boschiva (E1.2) parte Z.T.O. E Sotтоzona agricola dei prati di versante (E3.1) ;

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)";

FOGLIO n. 30 MAPPALE n. 46:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sotтоzona boschiva (E1.2) parte Z.T.O. E Sotтоzona agricola dei prati di versante (E3.1) ;

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 10 MAPPALI n. 143-145:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sotтоzona boschiva (E1.2) parte viabilità esistente (Art. – 3.1) e rientrante in parte in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte "Viabilità (art.5)";

FOGLIO n. 10 MAPPALE n. 505:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sotтоzona boschiva (E1.2);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 10 MAPPALE n. 249:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sotтоzona boschiva (E1.2) parte Z.T.O. E Sotтоzona agricola dei prati di versante (E3.1) ;

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 10 MAPPALE n. 251:

RISPETTO AL P.I. vigente: parte Z.T.O. E Sotтоzona boschiva (E1.2) parte Z.T.O. E Sotтоzona agricola dei prati di versante (E3.1) ;

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)";

FOGLIO n. 10 MAPPALE n. 250:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sotтоzona agricola dei prati di versante (E3.1) ;

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: parte Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)" parte Z.T.O. "Ambiti prativi e pascolivi (art.8 - art.20)";

FOGLIO n. 18 MAPPALI n. 181-182-183:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sotтоzona boschiva (E1.2) e rientrante in parte in Fasce e zone di rispetto (Art. - 2.30);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)";

FOGLIO n. 29 MAPPALE n. 156:

RISPETTO AL P.I. vigente: Z.T.O. E Sotтоzona boschiva (E1.2);

RISPETTO AL P.A.T.I. approvato: Z.T.O. "Ambiti boscati (art.18 – art.19)".



UFFICIO TECNICO

-Campigotto Ivrea-

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 52/2005

REGIONE
VENETO



PROVINCIA
DI BELLUNO



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

ELABORATO

14

Norme tecniche



Il Sindaco

Pl. nr. 2

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COLLABORAZIONE
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viei

Sostenibilità
Territoriale
**Plan
Work**
Ambientale
Progettazione

aprile 2019

- lunghezza di percorso come in larghezza di sede stradale; valgono gli indirizzi esposti al successivo art. 2.15.
7. Nelle aree qualificate dalla particolare valenza naturalistica, paesaggistica ed ambientale, soprattutto verso il limite della vegetazione arborea, la sottozona è destinata agli usi turistico, ricreativo, sportivo e didattico da svolgere secondo modalità che garantiscano:
 - la conservazione dei processi ecologici essenziali e difesa dei sistemi ecologici che sostengono l'equilibrio naturale;
 - la salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
 - la tutela delle caratteristiche naturali quali i sistemi geologici, paleontologici, biogenetici.
 8. In tali zone sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 (limitatamente ai primi due commi) della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:
 - per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R.24/85 gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
 9. Sono inoltre consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'art. 4.6b

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI:	ml. 10.00
DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI:	ml. 20,00 tra edifici di proprietà diverse e ml. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.

Art. 2.15 - Z.A.10 - E Sottozona boschiva (3.2)

1. Zona caratterizzata da superfici di proprietà privata interessate da formazioni boscate (di origine naturale o artificiale) in diverso grado di evoluzione la funzione produttiva del bosco nell'ambito della tutela idrogeologica.
2. È promossa la selvicoltura con finalità economico - colturali.
3. È ammesso il rimboschimento artificiale di superfici marginali abbandonate.
4. Le utilizzazioni forestali sono soggette ad assegno dell'Autorità Forestale (martellata) secondo le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico in base all'art.5 della L.R. 52/78.
5. È favorito, ancorché non obbligatorio, l'accorpamento funzionale o il coordinamento di superfici della estensione minima di ha. 200 per l'applicazione di "piani di assestamento della piccola proprietà forestale" di cui al provvedimento n° 5326 del 5/8/1988 della Giunta Regionale del Veneto.
6. È consentita la costruzione di strade e piste di servizio al bosco, nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione e, comunque, rispettato il 4° comma dell'art.13 delle NTA del PAMAG.
7. Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano.
 - Si indicano i seguenti indirizzi di progettazione:
 - ridurre al minimo i lavori di scavo, riporto e di compensare i volumi;
 - seguire, per quanto possibile, la morfologia dei siti, evitando di tagliare dossi e costoni e di sovrappassare le valli e vallecole;
 - utilizzare per opere di controripa o di sottoscarpa pietrame in materiali tradizionali;
 - recuperare e riutilizzare il più presto possibile, le zolle erbose, per le opere di rinverdimento delle scarpate;
 - sfruttare il mascheramento offerto dalla vegetazione esistente, sia arborea che arbustiva, e quindi in fase di costruzione ridurre al minimo indispensabile il taglio o l'asportazione;
 - nelle opere di rinverdimento e sistemazione delle superfici scoperte, evitare l'introduzione di specie non indigene, nonché l'eccessiva uniformità nell'andamento delle superfici sistemate e della copertura vegetale riportata;

- tenere conto, nei lavori di ripristino paesaggistico, della maggiore esposizione visiva dei principali possibili punti di percezione;
 - effettuare i lavori di ripristino ambientale nel minor tempo e ove possibile man mano che procedono i lavori di costruzione della strada.
8. Per l'esbosco del legname o l'avvallamento del fieno è consentita la posa in opera di teleferiche.
9. Quale prescrizione generale vale che qualsiasi intervento strutturale o infrastrutturale dovrà tenere in particolare considerazione le peculiarità proprie degli ambienti interessati, inserendosi armoniosamente in essi senza modificarne permanentemente le caratteristiche distintive e qualificanti, sia estetiche che naturalistiche.
10. In tali zone sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 (limitatamente ai primi due commi) della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:
11. Per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R. 24/85 gli interventi sono normati dallo specifico G.d.P.
12. Sono consentiti i seguenti interventi:
- la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'art. 4.6b.
 - la costruzione di ANNESSI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE, come definiti all'art. 4.6c, con superficie minima del lotto di pertinenza pari a mq. 5.000, purché su tale lotto non sussistano altri annessi rustici e con superficie minima del fondo rustico di 20.000 mq.
- DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: ml. 10.00
DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: ml. 20,00 tra edifici di proprietà diverse e ml. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.

Art. 2.16 Z.T.O. E Sottozona speciale dei pascoli (E2.PS)

1. Zone caratterizzate da malghe e praterie riservate alla produzione di foraggera per pascolo. Destinazione d'uso: è predominante l'esercizio del pascolo e, compatibilmente a questo, le attività ricreative e didattico - naturalistiche.
2. Per le malghe esistenti non più utilizzate come tali poste lungo percorsi escursionistici, e puntualmente individuati nelle tavole di progetto del PRG, è consentito il cambio di destinazione d'uso in rifugio o posto di ristoro ad uso pubblico.
3. Per rendere più economica la gestione del pascolo è consentita la costruzione di strade e piste di servizio, nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione, comunque, nel rispetto del 4° comma dell'art.13 delle NTA del PAMAG. Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano.
4. Il pascolo dovrà essere eseguito razionalmente ed in conformità di un disciplinare tecnico - economico redatto sulla base di quanto indicato dalle prescrizioni di massima e polizia forestale.
5. Compatibilmente con le predette finalità, gli interventi in funzione ricreativa e turistica devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - recupero delle aree di interesse ambientale ad uso pubblico per qualificarle sotto l'aspetto della fruizione sociale e culturale;
 - equilibrata organizzazione dei flussi delle utenze onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente;
 - fruizione integrata e complementare degli elementi naturali e storici del territorio, delle attività del tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali;
 - utilizzare i percorsi attuali con lievi modifiche per adeguamento funzionale per lo sci di fondo.
6. Per conseguire gli obiettivi sopra indicati sono promossi interventi di adeguamento, ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici; viene curata una adeguata segnaletica, informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e per la conoscenza degli ambienti attraversati.

DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI: ml. 10,00.

È sempre consentita l'installazione di gradinate per il pubblico anche coperte con altezza max non superiore a ml. 7,50

PARCO URBANO (86)

Tale area va destinata a parco urbano conservandone il più possibile intatta la valenza paesaggistica - ambientale.

Dovrà essere organizzato con apposito studio particolareggiato il sistema dei percorsi e delle zone di sosta pedonale: eventuali mutamenti del verde saranno da eseguirsi solo in caso di stretto bisogno e dovranno essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali previa Autorizzazione del Sindaco. È proibita qualsiasi forma di edificazione.

AREA ATTREZZATA (93)

In attesa di apposita variante che stabilisca gli interventi consentiti, la zona rimane inutilizzabile.

AREA RICREATIVA (94)

In tali zone, pubbliche o private, potranno essere allestite attrezzature per lo svago e il tempo libero nonché per il breve stazionamento degli automobilisti. Tali aree dovranno essere oggetto di particolare studio, curando in modo particolare la progettazione dei parcheggi e delle immissioni sulla pubblica via e della vegetazione di nuovo impianto. Tali aree sono inedificabili e i servizi eventualmente collocabili devono essere rimovibili. Eventuali parcheggi devono essere realizzati in terra battuta, senza asportazione o taglio di vegetazione.

Per l'area ricreativa in località Prassolan sono ammesse, entro l'ambito perimetrato con sigla "94b" (**Intervento/prescrizione puntuale nr. 11**), oltre alle destinazioni di cui al precedente comma, anche la realizzazione di campeggi temporanei ad uso sociale, didattico od educativo. I relativi servizi dovranno essere reperiti utilizzando i volumi esistenti.

È vietata l'asfaltatura di strade e parcheggi.

Art. 2-29 - Z. T.P. E - Sottozona speciale di tutela paesaggistica (S2.T.P.)

1. Tali zone sono destinate al mantenimento delle colture orticole e agricole in atto nonché dei giardini.
2. L'edificazione è proibita salvo le costruzioni di eventuali strutture in legno connesse all'attività agricola svolta, secondo le dimensioni e tipologie di cui all'art. 4.6b, alle seguenti condizioni:
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: mq. 1000.
DISTANZA DAI CONFINI: ml. 3.
DISTANZA DAI FABBRICATI: ml. 6.
3. Per edifici esistenti sono ammessi gli interventi dell'art. 31 della L. 457/78 punti a) b) c) d).

Art. 2-30 - Fasce e zone di rispetto

1. È prescritta l'inedificabilità assoluta. Tuttavia l'area, classificata con la zonizzazione delle aree limitrofe, è computabile agli effetti della edificabilità nei lotti adiacenti.
2. Sono ammesse le costruzioni al servizio dell'infrastruttura protetta quali impianti di distribuzione carburanti, approdi, stazioni, cabine o simili.
3. Si richiama l'osservanza del T.U. 25.7.1904 n. 523 e del Regolamento 8.5.1904 circa le distanze dagli argini e dai pubblici collettori.
4. Per quanto riguarda il distacco di fabbricati dalle strade, oltre alle norme degli articoli precedenti ed alle indicazioni della zonizzazione di piano, in ogni caso, le costruzioni devono rispettare le distanze prescritte dal D. M. 1404 1.4.1968.
5. Per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto, qualora non contrasti con la sicurezza, l'igiene ed il decoro urbano, potrà essere consentito il restauro senza alcun aumento di cubatura; la demolizione comporta il decadere di tale facoltà.
6. Entro le fasce di rispetto stradale e in fregio a zone umide gli interventi devono conformarsi all'art.7 della L.R. 24/85.

- gli sporti in genere dovranno avere, preferibilmente, profondità inferiore a 60 cm. sui fronti ed una profondità inferiore a 30 cm. in corrispondenza dei timpani e, nel caso di ampliamenti, mantenere la dimensione degli sporti degli edifici vicini; tali sporti dovranno essere eseguiti secondo le forme, finiture e materiali tradizionali. In particolare qualora la struttura del tetto sia in legno, saranno costituiti dal prolungamento delle travi ed arcarecci lasciati a vista;
- le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata nei colori scuri (bruno - grigio) oppure in rame naturale. Eventuali pluviali dovranno essere a sezione circolare;
- le torrette di camino dovranno avere le caratteristiche di quelle locali tradizionali. Sono vietate torrette prefabbricate in cemento.

Art. 4.5 - Caratteristiche degli interventi in zona agricola: case di abitazione esistenti

1. Gli interventi sull'esistente in zona agricola sono correlati al grado di protezione degli edifici nel caso questi rientrino nei perimetri di zona "E4".
2. In tutti gli altri casi valgono le indicazioni urbanistiche contemplate dalla L.R. 24/85 nonché le prescrizioni edilizie previste per la nuova edificazione e ampliamento in zona agricola. Qualora dovessero sorgere richieste di particolari interventi su edifici di qualche interesse non compresi tra quelli correlati a specifico grado di protezione, il Sindaco può sollecitare la Commissione Edilizia che, nello spirito e secondo i metodi indicati dall'art. 5.1 esprimerà parere in merito all'intervento richiesto.

Art. 4.6 - Caratteristiche degli interventi in zona agricola: nuovi fabbricati non residenziali

1. La realizzazione di nuovi annessi rustici e di fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi, dovrà essere condotta tenendo presenti i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali. In generale può essere considerato valido riferimento, quale connotazione dei tratti salienti dell'esistente edificato e del paesaggio agricolo, la Parte Ottava delle presenti Norme.
2. In particolare i nuovi annessi dovranno rientrare tra i seguenti tipi:
 - a) **BARCHI APERTI:** caratterizzati da una copertura metallica mobile che si alza o si abbassa a seconda della quantità di fieno da conservare a forma di piramide a base quadrata con lato massimo pari a ml. 4,00. Sono ammessi soggetti ad autorizzazione edilizia, anche barch con dimensioni fino a ml. 4,00x6,00 e copertura a doppia falda.
 - b) **RICOVERI MINIMI:** piccole costruzioni contenute nelle misure planimetriche massime pari a ml. 5,00x4,00, con altezza del colmo massima pari a ml. 3,00 del Piano Campagna, (misurata tra la quota media del Piano di Campagna e l'intradosso del travo di colmo) con tetto a due falde di pendenza dal 35% al 50%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in zona agricola, sporti max. cm. 50, con struttura in legno, rivestita in legno, a doghe larghe verticali mordentate scuro. È ammessa la realizzazione di uno zoccolo in calcestruzzo rivestito in pietra al fine di regolarizzare una base di appoggio orizzontale.
 - c) **ANNESI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE:** queste costruzioni come definite all'art.2 della L.R. n.24/85 saranno contenute nelle misure planimetriche massime pari a ml. 6,00x8,00, con altezza del colmo massima pari a ml. 4,00 e ml. 7,00, rispettivamente per il tipo a uno e a due piani, riferita al punto più basso, con tetti a due falde di pendenza > al 50%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in zona agricola, sporti max. cm. 30, struttura in muratura e legno, numero minimo di aperture di dimensioni ridotte.
 - d) **ANNESI RUSTICI PER ALLEVAMENTI:** queste costruzioni come definite all'art.2 della L.R. n.24/85 saranno generalmente ad un piano, con tetto a due falde di pendenza > al 30%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in muratura, intonacate colore chiaro, con eventuali elementi esterni di finitura in legno scuro, con dimensioni contenute nelle sagome limite allegate (tav. C)

I progetti relativi a nuovi annessi rustici per allevamenti, devono riportare:

- lo schema organizzativo, morfologico e funzionale del centro aziendale, con specificate le modalità di inserimento del nuovo intervento soprattutto in rapporto ad eventuali edifici esistenti di interesse storico-ambientale;
 - la valutazione dell'impatto visivo del nuovo intervento nel contesto ambientale e paesaggistico, attraverso idonea documentazione (rilievi, fotomontaggi, ecc.); e la predisposizione delle misure più idonee ad assicurare un corretto inserimento ambientale, generalizzando l'impianto di siepi ed alberature in modo da minimizzare l'impatto visivo del nuovo intervento con l'ambiente.
3. Per gli annessi rustici di cui ai punti c) e d) è ammessa la realizzazione, all'interno degli stessi, di un servizio igienico per gli usi temporali del conduttore agricolo. Gli scarichi dovranno essere adeguati alla normativa in materia.

Art. 4.7 - Caratteristiche degli interventi in zona agricola. Fabbricati non residenziali esistenti

1. Gli interventi sull'esistente in zona agricola sono correlati al G.d.I. degli edifici nel caso questi rientrino nei perimetri di zona E4).
2. In tutti gli altri casi valgono le indicazioni di cui all'art.4 della L.R. 24/85.

Art. 4.8 - Costruzioni accessorie a servizio degli edifici esistenti: garage e depositi fuori terra

1. È ammessa la realizzazione una tantum per ogni residenza stabilmente abitata di costruzioni accessorie che potranno servire per ricovero di automezzi come pure per altri annessi alla residenza, secondo le modalità indicate successivamente alle lettere a) e b).
2. Le aree coperte ed i volumi relativi alle costruzioni accessorie di cui al presente punto non sono da computarsi ai fini degli indici di fabbricazione della zona sulla quale insistono.
3. Le costruzioni di cui al presente punto potranno essere realizzate nelle aree edificabili di pertinenza dell'edificio o nelle aree agricole curandone in questi ultimi casi la localizzazione nella maggior possibilità all'edificio di riferimento.
4. È ammessa la costruzione di un unico volume accessorio per ogni alloggio, del quale rappresenta ai fini di legge una pertinenza; nel caso di unità condominiali dovranno essere valutati interventi ambientalmente compatibili attraverso schede progettuali.
5. Per i nuovi edifici costruiti successivamente alla data di adozione del P.R.G. (che dovranno organicamente prevedere al loro interno tali volumi) le costruzioni accessorie non saranno consentite relativamente all'edificio di riferimento.
6. Tali costruzioni dovranno essere realizzate in aderenza al fabbricato principale. Qualora non sia possibile edificare in aderenza tali costruzioni potranno essere realizzate in abbinamento con altre simili per formare complessi a schiera.
7. Nella richiesta di concessione dovrà essere dimostrata l'inesistenza di altre situazioni di pertinenza tra la residenza interessata alla nuova costruzione ed altre costruzioni accessorie di nessun valore rientranti tra quelle con grado di protezione superiore al "6" e che non presentino caratteristiche volumetriche tali da consentirne trasformazione d'uso residenziale. Nel caso tale relazione esista la concessione potrà essere rilasciata a condizione della demolizione della preesistenza di cui sopra.
8. a) Garage

Sono ammesse costruzioni unitarie, con unica copertura formata da tetto a due falde di pendenza minima pari al 40% e sporti di profondità massima pari a cm. 50.

Ogni cellula potrà misurare una profondità netta massima pari a ml. 5,50 e una larghezza netta massima pari a ml. 3,20, potrà avere un'altezza massima alla linea di gronda pari a ml. 2,30 ed un'apertura per l'accesso, di dimensioni massime pari a ml. 2,80 X 2,20 con un'eventuale apertura per aerazione sul lato opposto pari a cm. 80 X 80 max.

Tamponamenti e paramenti esterni dovranno essere in legno a larghe doghe verticali mordentate scuro.

Elaborato n°4

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



P. A. T. I.
" CONCA FELTRINA "
COMUNE DI FONZASO - COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

2018

Norme Tecniche

APPROVAZIONE

COMUNE DI
FONZASO

Il Sindaco



COMUNE DI
SEREN DEL
GRAPPA


Il Sindaco



IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COLLABORAZIONE
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel



- alla conservazione dell'efficienza idraulica e dell'equipaggiamento arboreo ed arbustivo dei corsi d'acqua, quali fondamentali elementi di connessione interambientale.
 - alla valorizzazione e recupero del sistema irriguo storico, da utilizzare anche come maglia su cui strutturare percorsi ciclo-pedonali, secondo quanto previsto all'art.38.4.
4. Il P.A.T.I. favorisce la lotta biologica e la riduzione dell'impiego di antiparassitari, in particolare nella promozione di prodotti tipici o di nicchia, anche attraverso il recupero - mantenimento degli elementi costituenti la rete ecologica.
5. Gli interventi previsti in sede di P.I., ed ammessi dal P.A.T.I., faranno riferimento alla relativa unità paesaggistica in modo tale da valorizzarne le specificità e definendo eventuali modalità di mitigazione ambientale coerenti con il relativo contesto paesaggistico; il grado di tutela sarà inoltre rispettoso (fatte salve normative sovraordinate) del valore ecologico delle aree in oggetto. In tale sede va verificata la compatibilità degli interventi al fine di non intaccare punti di vista e panoramici di pregio.

art. 17 - Area protetta del Massiccio del Grappa

1. Il Massiccio del Grappa è riconosciuto dal P.T.R.C. come "ambito per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica". L'intero ambito è soggetto al "Piano d'Area del Massiccio del Grappa" approvato con P.C.R. n. 930/1994 che rappresenta riferimento normativo sovraordinato al P.T.C.P. ed al presente P.A.T.I..
2. La normativa del P.A.T.I. si conforma alle disposizioni del Piano d'Area secondo la sintesi riportata nella tabella sinottica di cui all'Allegato B "Allegato P.A.M.A.G." alla presente normativa.
3. In caso di variante al P.A.T.I. o di P.I. va comunque verificata la compatibilità, oltre che alle presenti N.T.

art. 18 - Il Bosco

1. Per "boschi di antico impianto" si intendono le superfici che, alla data di redazione del P.A.T.I., sono governate a bosco da almeno 25 anni. Si tratta di aree che il Piano intende tutelare, a prescindere dalla composizione tipologica e dalla forma di governo, riconoscendone le funzioni ecologica, paesaggistica, produttiva e socioeconomica.
2. Per tutte le tipologie di bosco di antico impianto è ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela degli acquiferi e stabilità dei versanti), sia per scopi paesaggistici, ricreativi e produttivi.
3. Sono ammessi interventi per valorizzare la funzione ricreativo-sociale del bosco, purché le opere non incidano negativamente sul territorio, non vengano danneggiati alberi monumentali, habitat o specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43 e della Direttiva "Uccelli" e non comportino disturbo per le specie animali o vegetali tutelate.
4. Il P.I., all'interno delle aree boscate, provvede a censire e disciplinare i principali oggetti e manufatti della cultura materiale e della tradizione locale, oltre agli antichi percorsi, sentieri, mulattiere e strade forestali.
5. Nell'ambito del P.d.A. in tutte le aree agricole, boscate e non, è ammessa la sistemazione ed il potenziamento delle strade agro-silvo-pastorali e di accesso agli edifici esistenti che prevedano idonee misure di inserimento nell'ambiente, evitando scavi e movimenti di terra rilevanti; l'apertura ed adeguamento delle piste di servizio silvocolturali prevederà una sezione massima di ml.3,00 ed opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite con le tecniche della Ingegneria naturalistica. La fruizione di tale viabilità è definita all'art. 38.5 c.3°;
6. Gli interventi ammissibili nelle aree boscate (ivi compresa l'eliminazione, la riduzione e la riconversione colturale in seminativo, frutteto, ecc.) saranno definiti in dettaglio in sede di P.I., nel



rispetto della l.r. 11/2004, della l.r. 52/1978, della vigente normativa in materia, e secondo gli indirizzi del precedente art. 8 e della relazione agronomica del P.A.T.I..

7. Per gli ambiti boscati di antico impianto si prevede anche che gli interventi che ne possano compromettere la consistenza o la struttura siano sempre eseguiti con attenzione agli spazi di intervisibilità, cercando di favorire la permanenza di querce arboree; con riferimento alle utilizzazioni a fini produttivi, è necessario valutare il posizionamento di eventuali funi per l'esbosco, in relazione all'eventuale impatto sul paesaggio.

8. Nelle aree boscate è ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela degli acquiferi e stabilità dei versanti) sia per scopi paesaggistici, sociali e ricreativi, ivi compreso il soggiorno socio-educativo e didattico senza realizzazione di volumi fissi ed in conformità alle esigenze di sicurezza.

9. Il P.I. potrà, attraverso un approfondimento delle analisi con riscontro sullo stato di fatto, verificare il perimetro storico del bosco di antico impianto e proporre adeguate modifiche in relazione alla scala di lettura previo il parere degli organi competenti e nel rispetto della vigente legislazione. Tali modifiche, come quelle derivanti dall'applicazione di perimetri di maggior dettaglio conseguenti all'approvazione di piani di riordino e riassetto forestale non costituiscono variante al P.A.T.I..

art. 19 - Neoformazioni e condizioni di non boscosità

1. Nel territorio ed all'interno delle aree boscate di cui al precedente articolo esistono significative quote di boschi di recente formazione, caratterizzati da aree boscate costituite o in via di costituzione anche a seguito della colonizzazione spontanea di terreni agricoli, nei quali l'attività colturale è stata sospesa negli ultimi decenni ed in particolare negli ultimi 50 anni.

2. Per tali aree si prevede:

- che siano sempre da acconsentire, quando da non incentivare, gli interventi rivolti al controllo dell'avanzata del bosco, soprattutto quando questa sia avvenuta a scapito di prati o sia in prossimità dei centri abitati e degli ambiti a coltura agraria o specializzata, fatte salve esigenze di protezione e tutela a fini idrogeologici ed idraulici e fenomeni valanghivi;
- che nelle altre situazioni, in particolare alle quote maggiori, laddove non siano interessate da pascoli o situazioni di particolare pregio ambientale, si possa assecondarne l'evoluzione naturale.

3. Le condizioni di "non boscosità" e le caratteristiche delle neoformazioni, nonché applicabilità e modalità di interventi di taglio e di ripristino colturale nelle stesse sono definiti alla l.r. 52/1978 ed alla D.G.R. 1300/2011 e s.m.i..

4. Particolare attenzione dovrà essere posta all'eventuale riconversione colturale di formazioni riparie che, seppur inquadrabili talvolta come neoformazioni, costituiscono importanti formazioni a difesa di aree soggette a dissesto idrogeologico, come pure alle formazioni boscate più giovani e con sviluppo per lo più lineare che possono costituire importanti elementi di connessione ecologica tra settori boscati già affermati.

5. In tutte le aree boscate, ed in particolare per quelle di neoformazione, macchie boscate e boschetti di cui alla D.G.R. 1300/2011, fra le attività da favorire rientrano anche quelle produttive a scopo energetico (produzione di biomassa per uso energetico) mirata all'impiego locale, per una valorizzazione delle risorse economiche e ambientali del territorio nell'ottica della sostenibilità.

art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive

1. Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a parti del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo.



2. Su queste aree il P.A.T.I., demandandone ove di competenza al P.I. la determinazione di specifiche azioni:

- promuove l'agricoltura biologica e di qualità;
- incentiva la sperimentazione, l'introduzione o il ripristino di colture nuove o storiche a basso impatto ambientale;
- supporta la zootecnia biologica;
- tutela e favorisce l'alpeggio con il recupero dei pascoli abbandonati o degradati, escludendo transemine con specie foraggere estranee all'ambiente
- prevede le modalità di attivazione di misure per il controllo ed abbattimento dell'uso di pesticidi, diserbanti e concimi chimici favorendo pratiche agricole tradizionali e biologiche;
- promuove il turismo verde o ambientale.

3. Dovranno essere perseguite le massime sinergie fra attività agricola, turismo ambientale, naturalistico e didattico, escursionismo, commercio e vendita diretta di prodotti agro-zootecnici locali e turismo enogastronomico.

4. Il P.A.T.I. favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari "corte" (che prevedano produzione, confezionamento e commercializzazione in ambito locale) e dà supporto alle forme di agricoltura biologica in grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali.

5. Il P.A.T.I. incentiva la riconversione alla coltura vitivinicola, ortofrutticola, a frutti di bosco di aree attualmente a prevalenza prativa o recuperate da neoformazioni boschive, in particolare nelle zone di tradizione storica.

6. Per il patrimonio edilizio esistente in zona agricola, risultato di una secolare economia agricola, il P.A.T.I. ne promuove un recupero delle funzioni originarie ai fini del presidio del territorio ammettendo, nei casi disciplinati dal P.I., una riutilizzazione differente da quella agricola sempre finalizzata alla manutenzione e al miglioramento del territorio.

7. Il P.I., nel rispetto di quanto ammesso dalla l.r. 11/2004 e s.m.i. in materia di edificabilità in zona agricola ed in consonanza al successivo art. 21:

- a) individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine ed una puntuale schedatura e nel rispetto della normativa ambientale sovraordinata;
- b) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo un'apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo nonché, secondo quanto ammesso dalla normativa sovraordinata, l'eventuale possibilità di ampliamenti volumetrici e le destinazioni ammesse e compatibili nel rispetto del dimensionamento e della SAU definiti dal P.A.T.I.;
- c) individua le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola. Il PI redatto ai sensi dell'art.18 della l.r. 11/2004 può consentire il mantenimento delle previsioni di cambio di destinazione d'uso già vigenti nei P.R.G.;
- d) nelle aree agricole potrà prevedere interventi di trasformazione solo nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
- e) potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, sia pur solo nell'ambito degli interventi riferiti alle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola nel rispetto della legislazione urbanistica regionale, delle disposizioni normative, del dimensionamento e della SAU definiti dal PATI;
- f) ammette interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici di pregio e secondo quanto ammesso dal relativo grado di protezione;



- g) prevede nelle aree di interesse naturalistico del P.d.A. recinzioni unicamente con siepi, fatte salvo recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti ad insediamenti edili e ad usi agricoli e zootecnici;
- h) prevede l'integrazione della viabilità silvo pastorale finalizzata ad interventi di recupero e manutenzione delle superfici boschive, maighive e prative nonché degli interventi di recupero colturale finalizzati al ciclo energetico delle biomasse.

art. 21 – Edificabilità in zona agricola

1. Il P.A.T.I., entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 11/04 e successive modifiche:
 - a) promuove la valorizzazione del territorio rurale con riguardo alla salvaguardia dell'ambiente montano e definisce i criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione colturale ed infrastrutturazione del territorio rurale;
 - b) individua nella prosecuzione di una agricoltura non intensiva, anche se non condotta a titolo imprenditoriale, maggiori garanzie per la conservazione e tutela della biodiversità e del paesaggio;
 - c) ammette la nuova edificabilità per interventi edilizi residenziali e produttivi in funzione dell'attività agricola;
 - d) favorisce il riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle condizioni colturali, paesaggistiche ed ambientali;
 - e) dettaglia la disciplina per ciascuna delle sottozone di cui al precedente art. 8 lett. e) ed f), eventualmente motivatamente riviste od integrate;
 - f) prevede che per le residenze esistenti nell'ambito dell'area agro-silvo-pastorale montana di cui alla tav. 3 del P.d.A. sia ammesso un incremento volumetrico massimo del 20% fino ad un massimo, compreso l'esistente, di mc. 400; l'intervento è ammesso previo progetto di inserimento ambientale che definisca le modalità di ricomposizione morfologica, tipologica, architettonica ed edilizia dell'intero edificio.
2. Il Comune, in sede di formazione del proprio P.I., verifica puntualmente la possibilità per il recupero delle strutture edilizie esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sulla scorta dei seguenti criteri:
 - a) l'utilizzo a **residenza stabile** degli immobili esistenti è consentito nei seguenti casi e condizioni:
 - edifici già utilizzati a residenza ancorché in attuale stato di abbandono;
 - annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo;
 - disponibilità di un idoneo accesso veicolare;
 - collegamenti alle reti di approvvigionamento e smaltimento ovvero impegno a provvedere in proprio all'approvvigionamento e smaltimento in forma autonoma nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
 - consistenza volumetrica non superiore a 1200 mc;
 - altre fattispecie ammesse dalla normativa sovraordinata;
 - b) l'utilizzo a **ricovero temporaneo** per persone e cose è consentito sugli immobili esistenti nei seguenti casi e condizioni:
 - annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo, ancorché recuperati ai sensi della vigente legislazione;
 - disponibilità di un idoneo accesso veicolare, anche da viabilità vicinale o silvo-pastorale e, in caso di accesso inadeguato, fatti salvi interventi entro un massimo di 50 ml da viabilità silvo-pastorale esistente o prevista, impegno a non richiedere adeguamenti viari;
 - impegno a non richiedere, qualora non presenti, allacciamenti alle reti di approvvigionamento e di smaltimento.



- d) non è ammesso alterare la morfologia interna ed esterna delle grotte;
 - e) non è ammesso sversare sostanze inquinanti di qualsiasi natura (rifiuti, composti chimici, liquami, concimi etc.) direttamente nelle grotte o nelle loro zone di pertinenza.
8. Nelle aree d'invariante geologica sono ammessi interventi edilizi esclusivamente sugli edifici eventualmente già esistenti. Tali interventi riguarderanno la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio. Non saranno perciò ammessi movimenti di terra se non quelli direttamente collegati agli interventi edilizi. In tal caso la relazione geologica di progetto, redatta secondo la normativa vigente, dovrà asseverare che l'intervento in oggetto avverrà nel rispetto delle caratteristiche delle Invarianti.
9. Il Comune in sede di redazione del P.I. provvede a:
- precisare la presente normativa nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata;
 - individuare le aree di rispetto e gli interventi ammissibili (percorsi, aree di sosta, interventi di ricomposizioni, segnaletica, modalità di visitazione) per la tutela delle grotte;
 - definire eventuali norme di gestione dei geositi successivamente individuati;
 - integrare ove opportuno la disciplina dei crinali che rappresentano elementi morfologici peculiari e caratteristici dell'area definendone anche le qualità paesaggistiche ed ambientali ed in quanto tali sono oggetto di tutela e salvaguardia; in particolare:
 - a) il profilo non deve essere interessato da nuove costruzioni che, ove ammesse, dovranno avere il colmo ad una quota non minore di 15 ml. rispetto al profilo prospettante ed ai suoi immediati intorno;
 - b) il profilo non può essere interessato da infrastrutture e tralicci relativi ad impianti per la produzione e trasporto di energia o di teletrasmissioni. Sono ammesse deroghe per impianti di interesse nazionale o sovregionale, fatte salve le eventuali disposizioni ambientali in materia.
 - c) definire a scala di dettaglio le zone di tutela di cui al presente articolo; fino ad allora le fasce di rispetto previste dalle tavole del P.A.T.I. sono prevalenti su altre disposizioni normative comunali.
10. Sono fatti salvi il pronto intervento dell'autorità idraulica competente e le prescrizioni di cui all'art.114 del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni.

art. 8 – Invarianti di natura Ambientale, Paesaggistica ed Agricola

1. Il P.A.T.I. individua nelle Tav. n.2a e 2b quali invarianti di natura ambientale e paesaggistica, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5 punto a):
- a) **la rete ecologica** rappresentata da elementi ed ambiti individuati dalla pianificazione sovraordinata e dalle analisi del P.A.T.I. Sono riferiti a:
- i. **core area (aree nucleo)**: si tratta di aree di primaria importanza ai fini della struttura della rete ecologica nelle quali è minima l'influenza umana ed è presente un'elevata naturalità, rappresentate da aree identificate come:
 - siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), aree naturali protette e di tutela ambientale del P.T.R.C. e del P.T.C.P. di cui al precedente art.5 lett. a) punti 3, 4 , 5 già perimetrati come vincoli alla tav.1. In tali aree gli interventi sono subordinati al rispetto della normativa sovraordinata. Sono ricompresi in tali aree anche gli ambiti di interesse naturalistico previsti dall'art. 12 del P.d.A.;
 - perimetrazioni di dettaglio dei singoli habitat all'esterno di aree SIC/ZPS e di esclusiva proprietà comunale nelle quali si applicano gli indirizzi previsti dal Piano di Riassetto Forestale, che tengono adeguatamente conto della conservazione della biodiversità e della corretta gestione delle praterie d'alta quota;



ii. corridoi ecologici: fasce continue di territorio, differenti dalla matrice circostante, in grado di collegare fra di loro ambienti separati spazialmente ma simili per funzionalità ecologica. Sono distinti in:

- corridoi ecologici principali: il corso fluviale e le aree golenali del Cismon, dello Stizzon e del Biotis (habitat 91E0 e 3240 all'interno di SIC/ZPS);
- corridoi ecologici secondari: sono individuati la piana agricola di Fonzaso a monte di Calderal, le piane agricole di Seren a nord di Rasai fra Stizzone e Biotis, fra Stizzon-Case di Rocca e Valcauca, e fra Stizzon e Ronchedel. Condivide il ruolo e l'importanza di tali corridoi anche il sito dell'identità ecologica e culturale provinciale corrispondente alla confluenza fra Biotis e Stizzon.

Ferma restando la normativa SIC/ZPS per le aree in esse comprese, essa va integrata, per le aree esterne, dalle seguenti disposizioni:

- qualora i corridoi ecologici siano rappresentati da formazioni boschive, esse vanno tutelate secondo le disposizioni del Piano di Riassetto;
- qualora i corridoi ecologici siano rappresentati da formazioni ripariali l'indirizzo generale è quello di intervenire attraverso una pianificazione concordata fra la conservazione e/o il miglioramento della qualità naturalistica esistente e le esigenze socio-economiche e di sicurezza idraulica; nei pressi di aree ad urbanizzazione consolidata e consolidata minore assumono maggiore importanza gli aspetti di difesa idraulica. Nella realizzazione di opere di difesa o utilizzo dell'acqua a scopo produttivo il P.I. specifica le disposizioni di dettaglio presenti nella relazione agronomica;

iii. buffer zone (aree tampone o cuscinetto): poste ai margini della core area del Massiccio del Grappa, svolgono verso di essa un'importante funzione di protezione da "disturbi" esterni. Esse sono costituite dai versanti boscati a Sud della piana abitata di Seren del Grappa e sui versanti del Monte Roncone. In tali aree è opportuno che venga mantenuta la funzionalità ambientale, praticando, ove possibile, forme di uso del suolo compatibili con la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente;

iv. per i biotopi isolati, non compresi nelle precedenti classificazioni, ed in genere per qualsiasi altra emergenza naturalistica non identificata ai precedenti punti, il P.I. definirà le azioni di tutela con riferimento alle specifiche disposizioni presenti nella relazione agronomica per fattispecie simili e a quanto disposto dall'art.17 delle presenti norme tecniche;

v. Le misure di Conservazioni delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete natura 2000, approvata con DGRV n. 786 del 27/05/2016 recepiscono ed integrano il DM n. 184 del 17/10/2007 e si applicano ai siti di importanza comunitaria (SIC) e all'atto della loro designazione, alle zone speciali di conservazione (ZSC). In tal caso si dovrà fare riferimento alle misure di conservazione individuate per l'ambito biogeografico alpino.

b) **gli alberi monumentali**; sono individuati e localizzati in cartografia come alberi monumentali il pero a Pian della Chiesa ed il castagno a Col di Rasai.

Su tali elementi è vietato qualsiasi intervento che non sia teso alla conservazione ed alla salute della pianta, da eseguirsi comunque previo parere dell'autorità forestale competente. E' vietato inoltre qualsiasi intervento sui terreni contermini che possa direttamente od indirettamente causare nocimento alla stabilità ed all'apparato radicale della pianta nonché alle condizioni chimico-fisiche del suolo di riferimento. Analoghi vincoli sono da rispettare per altre piante che, individuate dal PI, seppur senza le caratteristiche monumentali dei precedenti, possono rappresentare elementi di assoluto valore naturalistico e paesaggistico;



- c) **gli iconemi**, elementi paesaggistici, ambientali e storico-culturali che, per il rilevante carico simbolico intrinseco, concorrono a definire l'identità del territorio. Rispetto ad essi vanno garantite le principali vedute panoramiche ed i coni ottici privilegiati, mantenendoli liberi da ostacoli visivi. Sono ammesse deroghe solo per interventi di interesse strategico provinciale/regionale che rispettino, per quanto possibile, la presente prescrizione. E' individuata quale iconema di paesaggio la "Cima Grappa" in comune di Seren del Grappa;
- d) **linee di skyline, strade panoramiche e crinali** rappresentano elementi morfologici peculiari e caratteristici dell'area, definendone anche le qualità paesaggistiche ed ambientali ed in quanto tali sono oggetto di tutela e salvaguardia. Il Comune, in sede di redazione del P.I., provvede ad integrare, ove opportuno, la disciplina dei crinali, delle linee di skyline e delle strade panoramiche secondo nel rispetto delle seguenti direttive:
- il profilo non deve essere interessato da nuove costruzioni che, ove ammesse, dovranno avere il colmo ad una quota di almeno 25 ml inferiore rispetto al profilo prospettante ed ai suoi immediati intorni con l'eventuale eccezione di rifugi, impianti di telecomunicazione e trasporto;
 - il profilo non può essere interessato da infrastrutture e tralicci relativi ad impianti per la produzione e trasporto di energia o di teletrasmissioni. Sono ammesse deroghe, e comunque con direzione tendenzialmente ortogonale al profilo stesso, per impianti di interesse sovralocale o di servizio a strutture esistenti o ammesse ai sensi del precedente punto, fatte salve le eventuali disposizioni ambientali in materia;
 - lungo le strade panoramiche non sono ammesse costruzioni che ingombrino le visuali panoramiche; il P.I. può determinare lungo queste strade fasce di rispetto differenziate al fine di garantire le visuali panoramiche.
- e) **sistemi ambientali del Piano d'Area**. Sono delimitati in tavola 2 i sistemi ambientali omogenei, individuati dal Piano d'Area definiti come:
- sistema vallivo pedemontano di base - valli principali del Brenta, del Piave e del Cismon e Valli interne del Tegerzo e dello Stizzone;
 - sistema intermedio di versante con clivometria mista;
 - sistema montano;
 - sistema sommitale.
- Le relative disposizioni sono recepite nei singoli articoli delle presenti N.T. e nella tav. 4 della Trasformabilità, inoltre:
- nel sistema vallivo pedemontano di base il P.I. curerà l'inserimento degli edifici esistenti nel contesto ambientale prevedendo ove opportuno provvedimenti di riqualificazione anche mediante interventi di tipo mimetico e perseguirà, per quanto di competenza, la manutenzione ed il rafforzamento dell'assetto fondiario tipico delle zone di conoidi connesso al sistema della viabilità di accesso, dei terrazzamenti, delle siepi, ecc. ;
 - nel sistema intermedio di versante va valutata puntualmente, sentita l'autorità competente ed ai fini della tutela dal dissesto idrogeologico, il rimboschimento delle aree in forte pendenza coltivate un tempo a prato nonché il taglio delle neoformazioni. Vanno inoltre in particolare protetti e valorizzati i manufatti tipici dell'agricoltura tradizionale quali i fojaroi, le ghiacciaie, ecc.;
 - nel sistema montano il P.I. propone azioni di riqualificazione ambientale per i villaggi turistici e le seconde case esistenti, anche con interventi di tipo mimetico eseguiti nel rispetto dell'assetto ambientale originario;
 - nel sistema sommitale gli interventi infrastrutturali (strade, parcheggi ecc.) vanno correttamente inseriti nell'ambiente evitando o comunque mascherando scavi e movimenti di



terra anche con interventi di tipo mimetico eseguiti nel rispetto dell'assetto ambientale originario.

f) **ambiti visuali e paesaggistici del Piano d'Area.** Sono delimitati in tavola 2 gli ambiti visuali e paesaggistici individuati dal Piano d'Area definiti come:

- ambito pedemontano dominante
- ambito panoramico concluso;
- ambito panoramico dominante montano

Le relative disposizioni sono recepite nei singoli articoli delle presenti N.T., inoltre:

- in tutti gli ambiti sono vietati sbancamenti e movimenti di terra non strettamente funzionali alla manutenzione di opere pubbliche ed al recupero del patrimonio edilizio esistente; le eventuali sistemazioni fondiarie devono rispettare l'andamento naturale del terreno e la tradizionale disposizione delle colture;
- nell'ambito pedemontano dominante gli interventi edilizi che prospettano direttamente sulle zone di pianura o di fondo valle vanno inseriti nell'ambiente secondo le direttive dei sussidi operativi vigenti, ed occultati con opportune quinte arboree di specie tipiche del relativo contesto paesaggistico;
- nell'ambito pedemontano dominante e nell'ambito panoramico dominante montano non è ammessa la posa e persistenza di cartelli pubblicitari, con esclusione delle insegne relative agli impianti turistici già esistenti.

g) **acque superficiali di torrenti, fiumi e laghi, le cascate, le forre.**

L'acqua nelle sue varie forme è rappresentata tra le principali risorse del territorio da tutelare, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Il P.A.T.I. dispone direttive e prescrizioni per un uso compatibile della risorsa acqua, anche in quanto elemento fondamentale alla conservazione degli equilibri ambientali e dello stato di salute dell'ecosistema generale e prevede inoltre misure di salvaguardia e valorizzazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali, anche al fine di una fruizione naturalistico-ricreativa compatibile degli ambiti afferenti, evitandone l'alterazione dell'equilibrio ecologico.

Il P.A.T.I. promuove la realizzazione di progetti di sistemazione e ricomposizione ambientale d'intesa con le competenti autorità, con lo scopo di favorire la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua fatti eventualmente salvi interventi di messa in sicurezza di opere a rete od attività esistenti. In particolare, per quanto riguarda:

- le sorgenti, sia esse che le opere di captazione delle risorse idropotabili esistenti ed in progetto definiscono le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione ai sensi del D.lgs. 152/06 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 106/2009);
- i corsi d'acqua permanenti sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio ivi compresi i necessari interventi di manutenzione degli alvei, disboscamenti, ripristino delle aree ripariali, dei cedimenti, dei dissesti da parte degli Enti proprietari, nonché percorsi pedonali e ciclabili su fondo naturale ed eventuali attrezzature minori per la sosta ed il ristoro previo parere positivo del Genio Civile.
- i corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tombinati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica, per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini, per opere di interesse pubblico e di urbanizzazione ed alla produzione di energia idroelettrica.



- va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua secondo la vigente normativa e la conservazione degli invasi minimi del lago di Alleghe, al fine di tutelarne l'ecosistema;
- gli interventi sui corsi d'acqua possono essere eseguiti, in funzione delle imprescindibili esigenze della sicurezza idraulica, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica;
- le acque lacuali: l'asporto dei fanghi ed il trattamento dei sedimenti per gli interventi di manutenzione e regimazione sarà regolato con il supporto dell'autorità idraulica competente.

Sono rappresentati nella tavola 2 quali invariants di natura ambientale e paesaggistica anche le principali caratterizzazioni del territorio aperto quali boschi, prati e pascoli, ancorché potenzialmente interessabili da interventi di trasformabilità secondo quanto previsto al successivo titolo III. In particolare:

- h) i **boschi**. Il P.A.T.I., in accordo con gli Enti preposti, favorisce le azioni tese alla manutenzione ed al miglioramento ecologico e produttivo dei boschi, in particolare dei boschi di antico impianto, attraverso attività selvicolturali condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, impedendo iniziative che ne possano compromettere l'integrità e consentendo invece attività (piste forestali, teleferiche, eventuali tagli ecc.) che, con il parere favorevole degli enti di gestione e tutela, possano facilitare il raggiungimento di tali obiettivi o comunque non li ostacolano, anche eventualmente con l'utilizzo di azioni compensative. In caso di neoformazioni o di soprassuoli arborei con caratteri di "non boscosità", in accordo con le competenti autorità e secondo la vigente normativa, vanno valutati prioritariamente gli interventi di taglio della massa vegetale e di ripristino delle aree prative, salvo i casi di presenza di bosco d'alto fusto, formazioni antropogene di conifere e saliceti, aree di rimboschimento artificiale.

In tutte le aree boscate, ed in particolare per quelle di neoformazione, macchie boscate e boschetti di cui alla D.G.R. 1300/2011, fra le attività da favorire rientrano anche quelle produttive a scopo energetico (produzione di biomassa per uso energetico) mirata all'impiego locale, per una valorizzazione delle risorse economiche e ambientali del territorio nell'ottica della sostenibilità; In sede di formazione del primo P.I. dovranno essere verificate le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate, con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di pianificazione forestale approvati e l'eventuale confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale e con riferimento all'art.14 della L.r. 52/78 come modificato a seguito della L.r. 35/2012. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiranno variante al PAT;

- i) **le aree a destinazione agricola** (aree agricole di fondovalle, prati, prati/pascoli d'alpeggio); la morfologia per metà pianeggiante e per metà montana del territorio fa sì che nel P.A.T.I. siano presenti due situazioni distinte per quanto riguarda le aree a vocazione agricole: mentre la parte centrale del territorio può essere considerata idonea alle pratiche agricole, quelle più settentrionali (afferenti alla zona del Monte Avena) e meridionali (Valle di Seren e Monte Grappa) sono adatte solo all'alpeggio. Le aree agricole di fondovalle costituiscono elementi centrali nelle dinamiche produttive di carattere agricolo - zootecnico e contribuiscono in modo rilevante a qualificare la configurazione del paesaggio nel territorio per la presenza di prati, seminativi e localmente filari di vite e piante da frutto. La loro conservazione è elemento imprescindibile per il necessario mantenimento di attività economiche importanti, di paesaggi di interesse storico culturale e di biocenosi di valore vegetazionale e faunistico. Il P.A.T.I., in queste aree, antepone gli interessi economico produttivi legati alle attività agricole-zootecniche agli altri interessi, fatti salvi gli interventi a carattere infrastrutturale e/o di servizio pubblico.



Per ragioni di carattere socioeconomico, ambientale, paesaggistico e culturale, il P.A.T.I. ritiene rilevante il mantenimento e lo sviluppo delle aree a destinazione agricola, in particolar modo se legate a metodologie ecocompatibili e biologiche, nonché alla produzione di prodotti locali tipici.

A questo scopo il P.A.T.I. non prevede sottrazione di superfici alle aziende agricole vitali ed antepone gli interessi economico produttivi legati alle attività agricolo-zootecniche agli altri interessi, fatti salvi gli interventi a carattere infrastrutturale e/o di servizio pubblico.

Al fine di promuovere il mantenimento ed il recupero delle pratiche agricole tradizionali, la produzione di prodotti tipici e l'impiego di prodotti ecologicamente compatibili, prevede inoltre:

- la riqualificazione delle parti di territorio agricolo degradate o abbandonate;
- la salvaguardia da fenomeni naturali quali l'avanzata del bosco;
- il recupero delle pratiche agro-produttive tradizionali, indirizzando all'impiego di prodotti ecologicamente compatibili con gli ecosistemi rilevati e a produzioni tradizionali e tipiche;
- impegni a favore della biodiversità, per il mantenimento e/o ricostituzione degli elementi caratterizzanti gli ambiti dell'agricoltura tradizionale e per l'impiego di prodotti ecologicamente compatibili nei piani aziendali che vengano eventualmente presentati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 11/04;
- la tutela o la promozione, anche mediante integrazioni e/o sostituzioni, degli elementi caratteristici esistenti quali alberi da frutto, alberature riparali, ecc..

Particolare interesse assumono per il P.A.T.I. i prati e pascoli d'alpeggio. Il P.A.T.I. favorisce il mantenimento e l'eventuale ripristino e miglioramento delle superfici a prato e pascolo che, a livello paesaggistico e naturalistico, rivestono una fondamentale importanza e appaiono sempre più interessati da fenomeni di rimboschimento spontaneo. A questo fine, il P.A.T.I. favorisce gli interventi di sfalcatura con asporto del prodotto di sfalcio, nonché, anche ai sensi dell'art. 12 del nuovo PTRC, la riduzione delle superfici boscate di recente formazione a favore del prato e delle radure, con il recupero degli spazi aperti ed infraperiti afferenti alle zone boscate, secondo le modalità previste dalla legislazione sovraordinata.

Al fine della tutela e promozione di quanto sopra il P.A.T.I. vieta in ogni caso nelle aree costituite da prati e pascoli montani, nonché da prati di fondovalle e terrazzamenti agrari, qualora non interessati da interventi ammessi dalle tav. 4a e 4b e dal titolo III della presente normativa:

- i movimenti di terra superiori a 500 mc non finalizzati alle pratiche agricole tradizionali, alla difesa idrogeologica del territorio, alla realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico qualora il terreno non sia riportato al profilo originale; sono ammesse deroghe per interventi nell'ambito del demanio sciabile, rispettosi delle tutele ambientali disposte dalla normativa del Piano Neve. In casi di movimenti superiori ai 500 mc relativi a pratiche agricole va in ogni caso redatta una relazione paesaggistica ed idrogeologica che evidenzi, anche con l'ausilio di simulazioni, l'impatto paesaggistico delle opere previste, nonché le variazioni dell'assetto idraulico e degli acquiferi connesso agli interventi di progetto. In virtù dell'obiettivo fondamentale di tutela ambientale, culturale e storico-paesaggistica del territorio, non saranno pertanto ammessi interventi che, dall'esito di tali relazioni ed eventuali approfondimenti, non risultino adeguatamente rispondenti ai citati obiettivi;
- il rimboschimento di aree a prato anche se non più falciato;
- la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche, nonché l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili, o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;

2. Il PI definirà in dettaglio le perimetrazioni delle invariati di cui al presente articolo in corrispondenza di interventi ammessi dalla tav.4 e dal titolo III della presente normativa, e comunque



nel rispetto della normativa ambientale sovraordinata e della tutela paesaggistica definendo un inventario delle componenti paesaggistiche delle quali va favorito il ripristino ed il potenziamento.

3. Il P.I. sulla base di specifiche analisi, ed applicando i requisiti derivati dalla normativa vigente, provvede a disciplinare per le varie tipologie di allevamenti:

- le caratteristiche, i parametri, e le aree di possibile insediamento anche in rapporto alle singole tipologie ed alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree;
- le distanze da mantenere dai confini, dalle strade, dai fabbricati residenziali, dai fabbricati non residenziali, dai confini comunali, dai pozzi idropotabili e dalle sorgenti;
- le eventuali possibilità di insediare eventuali nuovi allevamenti;
- la possibilità di ampliamento di allevamenti esistenti, o la necessità di trasferimento di quelli incompatibili con i valori espressi dal territorio.

art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale

1. Il P.A.T.I. riconosce le invarianti di natura storico - monumentale come componenti rappresentative delle trasformazioni antropiche del territorio provvedendo alla salvaguardia dei beni storico-culturali, ancorché non vincolati ai sensi della vigente legislazione, che costituiscono patrimonio documentale delle origini e della cultura locale e rappresentano fondamentali riferimenti per il paesaggio.

2. Tali invarianti, per le quali prevede un'adeguata individuazione, catalogazione e tutela, da approfondire in sede di P.I. qualora non risulti esaustiva l'identificazione del P.A.T.I., sono:

a) centri storici. Il P.A.T.I. individua i centri storici e gli aggregati di antica origine, quali risorse antropiche di eccellenza nella descrizione dell'assetto storico-insediativo del territorio, ed elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio definendone nelle tav. 2a e 2b la perimetrazione secondo quanto previsto all'Atlante Regionale dei Centri Storici.

L'allegato B "Centri Storici" alla relazione tecnica preliminare, indicativo e non prescrittivo, individua i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo, al fine di definirne le principali caratteristiche e regole di crescita.

Nel centri storici gli interventi saranno finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di alterazione delle tipologie architettoniche tradizionali garantendo in ogni caso il miglioramento degli standard abitativi ed un innalzamento della qualità della vita in tali ambiti.

Il P.I. completa il Quadro Conoscitivo aggiornando la schedatura del patrimonio edilizio, dei manufatti e degli spazi liberi all'interno dei centri storici attribuendo a ciascun edificio e manufatto il proprio grado di tutela secondo quanto previsto all'art. 26.

Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici;

b) strade di interesse storico. Il P.A.T.I. individua la viabilità storica extraurbana e i sentieri militari come elementi da sottoporre a tutela per il ruolo svolto nella formazione degli insediamenti o del paesaggio antropico, dei quali risulta opportuno conservare la memoria, incentivandone il recupero ed il riuso anche per scopi turistico-culturali.

Il P.I. provvede alla catalogazione e schedatura di tutti gli elementi lineari e puntuali che caratterizzano le strade di interesse storico: antiche tracce viarie minori, sentieri, ponti, muri di sostegno, fossati, cippi e antiche insegne e ne disciplina gli interventi possibili finalizzati alla loro tutela e recupero.

c) vilie, edilizia storica tradizionale, edifici religiosi, edifici monumentali. Il P.I. dovrà introdurre specifiche misure per la tutela, salvaguardia e valorizzazione di tali beni storico-culturali, ai sensi del



LOTTO N°1



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

CAP 32030

PROVINCIA DI BELLUNO

C.F. 00185930252

P.zza T. Vecellio, 19 - 32030 SEREN DEL GRAPPA

TEL 0439 394301 FAX 0439 394147

e-mail: tecnico.seren@feltrino.bl.it

N. Prot. 168/9658

PRATICA N. 002/P09

Oggetto: Piano di Recupero di iniziativa privata in Seren capoluogo. L.R. 23.04.2004 n° 11 e ss.mm.ii.
Autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica e Patrimonio

Visto la domanda in data 10/01/2009 del signor [redacted] e
della [redacted]

[redacted] tendente ad ottenere, in esecuzione del
progetto redatto dall' Ing. [redacted] l'autorizzazione
all'esecuzione del Piano stesso, che prevede la riqualificazione architettonica, con ricomposizione
volumetrica di un fabbricato già in corso di ristrutturazione con pratica edilizia 004/P08 in questo
Comune - Via General Giardino, sull'area distinta al catasto terreni Foglio 11 mappale 918.

Visti gli elaborati a corredo della domanda;

Visto il parere del Responsabile del Servizio in data 02/02/2009;

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale integrata Beni Ambientali in data
16/02/2009;

Visto il parere favorevole del Responsabile del SISP dell'ULSS n° 2 di Feltre in data 05.06.2009;

Visto il parere favorevole del Direttore del Genio Civile di Belluno in data 25.06.2009 in base all'art. 89
del D.P.R. 06.06.2001 n° 380;

Vista l'Autorizzazione per la tutela dei Beni Ambientali in data 18.02.2009 prot. n° 1310 ed accertato che
nei 60 giorni successivi al ricevimento, la soprintendenza ai BB.AA. non ha comunicato il proprio diniego;

Vista la delibera di C.C n° 45 del 26.09.2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano di
Recupero oggettivo;

Accertato che è stato versato l'importo dovuto quale monetizzazione degli spazi pubblici previsti all'art.
3 del D.M. 02.04.1968 n° 1444 in applicazione della delibera di C.C. n° 58 del 26.11.2001;

Vista la L. 17/08/1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni, la L. 28/01/1977 n° 10 e
successive modifiche ed integrazioni, la L. 28/02/1985 n° 47 e successive modifiche e integrazioni, il
D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e successive modifiche ed integrazioni, la L.R. 27/06/1985 n° 61 e successive
modifiche ed integrazioni e la L.R. 23/04/2004 n° 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.C. e L.P., T.U. 03/03/1934 n° 383;

Visto il Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione in data 22/04/1997 e successive varianti;

Preso atto che i richiedenti dichiarano di essere proprietari o di avere il necessario titolo al rilascio della
presente autorizzazione;

Fatti salvi i diritti di terzi;

A U T O R I Z Z A

i signori [redacted] ad attuare quanto contenuto negli elaborati
progettuali inerenti Piano di Recupero oggettivo.

Si ricorda che il Piano di recupero ha efficacia per dieci anni.
Alla presente si allega un esemplare degli elaborati grafici presentati, muniti del regolare visto.

Dalla residenza municipale li, 19 dicembre 2009



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ufficio Urbanistica e Patrimonio
Maurizio Cercenà

Per ricevuta: ^{pen} IL CONCESSIONARIO

Ritirata in data: 19/12/09

11/11/08

002/809

①

SI AUTOMATIZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. M. [redacted]



19 DIC 2008

PROV. DI BELLUNO
CANTIERE

15/09/08

1960



Comune di Seren del Grappa

Provincia di Belluno

PROGETTO


PIANO DI RECUPERO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA
CON RICOMPOSIZIONE VOLUMETRICA DI FABBRICATO
GIÀ IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE CON PRATICA EDILIZIA 04/P08

DITTA



IL PROGETTISTA

STUDIO DI INGEGNERIA



ALL. 1P

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Data 15/09/08

Rif.n. 01/08

SCALA 1:100

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La presente relazione è inerente al Piano di Recupero mediante il quale è prevista la ricomposizione volumetrica di un fabbricato già in corso di ristrutturazione adiacente l'abitato di Seren del Grappa, e sito su terreno individuato catastalmente al Foglio 11 Mapp. 918 (ex 222-223).

La zona di degrado per la predisposizione del presente Piano attuativo è già stata istituita ai sensi dell'art. 27 della Legge 457 del 05/08/1978, con l'approvazione della variante n°25 del PRG vigente da parte del Consiglio Comunale del Comune di Seren del Grappa con delibera n°49 del 28/11/2008.

Come affermato il fabbricato è già in corso di ristrutturazione con progetto approvato di cui alla pratica edilizia n°04/P08 (con pratica sismica n°215/08 depositata il 30/04/08 al Comune di Seren del Grappa) , mediante il quale si prevede già la riqualificazione architettonica dell'edificio e l'ottenimento di una nuova unità abitativa, reperendo nuovo volume a destinazione abitativa in virtù della L.R. n.18 del 10/08/2006. Questa legge all'art. 1 comma b) nelle zone E2 prevede la ristrutturazione edilizia e al comma g) consente per le zone agricole dei territori montani il mutamento ad uso residenziali di 300 mc una tantum di volume agricolo a condizione che questo sia dichiarato da Relazione agronomica non più funzionale al fondo. Il nuovo volume abitabile ottenuto in base a quel progetto è pari a 212,94 mc.

Descrizione del fabbricato e dell'area in oggetto

Attualmente sono in corso di esecuzione i lavori di ristrutturazione di cui sopra, per cui la descrizione qui riportata è relativa allo stato antecedente i lavori.

Con il presente Piano di Recupero, si prevedono alcuni ulteriori interventi edilizi con i quali sarà possibile anche ricomporre alcuni volumi esistenti non interessati dai lavori in corso, razionalizzando la loro distribuzione al fine di poterli meglio sfruttare ed ottenere veramente la ricercata riqualificazione architettonica.

Il fabbricato è composto da un corpo principale ad L la cui origine risale agli inizi del secolo scorso, a cui si sono aggiunti in adiacenza nei decenni passati ampliamenti ed altri accessori ad esso addossati.

La parte abitativa, o comunque funzionale alla residenza, occupa tutta la parte fronte strada al lato est del fabbricato, ed in parte anche la retrostante parte sul lato ovest sia al piano terra che primo.

La parte a destinazione agricola si sviluppa nella parte retrostante e nel piano sottostrada.

[REDACTED]

Nella parte Nord-Ovest con i lavori in corso verrà ricavata una nuova unità abitativa. Al piano inferiore trovano spazio locali di deposito, stalle, cantine ed uno spazio aperto a porticato.

Come si può ben notare anche dalle fotografie allegate sullo stato antecedente i lavori, si tratta di un'area particolarmente degradata, sia per l'ammaloramento delle parti edilizie più vecchie, che nel tempo non hanno subito alcuna manutenzione, che per la presenza dei numerosi manufatti accessori postumi rispetto al nucleo originario che danno all'intero immobile un aspetto di accentuato disordine e degrado.

Il sito era fino a qualche anno fa sede di un'azienda agricola e di allevamento zootecnico di tipo familiare, che, cessata in gran parte l'attività, ha necessità di essere recuperato e riutilizzato.

Stato attuale del fabbricato

Allo stato attuale sono stati praticamente terminati i lavori al grezzo, con i lavori di recupero a fini abitativi dell'ex fienile, l'esecuzione dei solai intermedi, la nuova forometria, il rifacimento della copertura nella nuova conformazione.

Interventi previsti con il Piano di Recupero

L'intenzione della ditta richiedente è quella di demolire gran parte delle costruzioni accessorie in legno, lamiera o laterizio circostanti al nucleo principale e più antico del fabbricato.

Verranno quindi demoliti i volumi che negli elaborati grafici allegati vengono denominati con A1 (ex-porcile), A2 (ex-pollaio), A3 (tettoia uso legnaia) e A4 (magazzino) per un totale di 72,49 mc.

Tale volume verrà conglobato a quello della nuova unità abitativa in costruzione, sopraelevando l'esistente propaggine Nord-Ovest in laterizio (segnato con la lettera A), fino alla linea di prolungamento della linea di falda di copertura in progetto. In tale maniera si rendono disponibili nuovi spazi abitabili interni alla residenza fino alla concorrenza dei 300 mc (a partire dai 212,94 già previsti) previsti dalla normativa di cui sopra. Per la precisione, come desumibile dalla documentazione grafica allegata, il volume ricostruito ammonta a 72,08 mc (inferiore quindi ai 72,49 mc demoliti) che aggiunti ai 212,94, si ottiene un volume totale di 285 mc di nuovo volume residenziale ricavato da volume ex-agricolo.

Con il presente Piano si chiede quindi la possibilità di eseguire una ricomposizione planovolumetrica, trasformando il volume dei manufatti accessori da demolire descritti, in nuovo volume abitabile e unendolo a quello della nuova unità abitativa già in progetto.

Se da un lato si consente di trasformare degli spazi esistenti spostandoli dalla parte rustica del fabbricato a quella abitativa, a vantaggio quindi della vivibilità interna della

[REDACTED]


nuova unità, dall'altro si permette di raggiungere pienamente quella riqualificazione architettonica del fabbricato che era anche lo scopo già del progetto approvato, ma che senza questi interventi proposti sarebbe comunque deficitaria.

Si porta in evidenza il fatto che, come richiesto dalla Legge Regionale, la relazione agronomica a firma della dott.ssa Marta Villa, vistata dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura di Belluno, certifica già che il volume da demolire qui considerato e da riutilizzare per la residenza ha perso i caratteri di ruralità. Tale Relazione è stata a suo tempo già depositata al Comune a corredo della pratica del progetto di ristrutturazione 04/P08.

Per maggiori dettagli si vedano gli allegati grafici e fotografici.

Seren del Grappa, 8 gennaio 2009

Il Progettista



CURIA

002/P09

8

SI AUTORIZZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

20090. MARCONO DELLA TORRENA




19 OTT. 2009

19 OTT. 2009

PROV. DI BELLUNO

19 OTT. 2009

1960



Comune di Seren del Grappa

Provincia di Belluno

PROGETTO

PIANO DI RECUPERO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA
CON RICOMPOSIZIONE VOLUMETRICA DI FABBRICATO
GIÀ IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE CON PRATICA EDILIZIA 04/P08

DITTA



IL PROGETTISTA



TAV. 1P PLANIMETRIA GENERALE
CON INDICAZIONE DI COMPARTO

STATO DI ANTECEDENTE I LAVORI, STATO APPROVATO E DI PROGETTO



Data 08/01/09

Rif.n. 01/08

SCALA 1:100


STATO ANTECEDENTE AI LAVORI



LIMITE COMPARTO PIANO DI RECUPERO

4500

MAPPA 250



STRADA COMUNALE DELLA VALLE DI SEREN (VIACENTRAL GIARDINO)

MAPPA 234

MAPPA 237

MAPPA 238

MAPPA 107

MAPPA 98


CALCOLO DEL VOLUME DA DEMOLIRE

$V1 = 3.78 \times 1.65 = 6.23 \text{ MC}$



$A1 = 3.78 \text{ MQ}$

$V2 = 13.91 \times (2.2 + 3.04) / 2 = 36.44 \text{ mc}$



$A2 = 13.91 \text{ MQ}$

$V3 = 6.02 \times 3 = 18.08 \text{ mc}$



$A3 = 6.02 \text{ MQ}$

$V4 = 6.06 \times 1.94 = 11.74 \text{ mc}$




$A4 = 6.06 \text{ MQ}$


$V. \text{ tot} = 72.49 \text{ mc}$

CALCOLO DEL VOLUME DA RICOSTRUIRE

$V_{\text{obb.}} = 1.01 \times 2.53 \times 1.07 / 2 = 1.36 \text{ mc}$



PIANTA




$V = 19.53 \times 3.62 + 1.36 = 72.06$

SCHEMI PER CALCOLO VOLUMI DA DEMOLIRE E RICOMPORRE

STATO APPROVATO CON PRAT. 04/P08



LIMITE COMPARTO PIANO DI RECUPERO




STRADA COMUNALE DELLA VALLE DI SEREN (VIAGGERAL GIARDINO)



STATO DI PROGETTO



LIMITE COMPARTO PIANO DI RECUPERO



STRADA COMUNALE DELLA VALLE DI SEREN (VIA GENERALE GIARDINO)



00000

002/809

8

SI AUTORIZZA

DIREZIONE REGIONALE DEL SERVIZIO
REGIONALE DELLO SCACCO

MA




19 DIC. 2009

UFFICIO REGIONALE DEL SERVIZIO
REGIONALE DELLO SCACCO

REGIONE DEL VENETO

1969



Comune di Seregnano del Grappa

Provincia di Belluno

PROGETTO

PIANO DI RECUPERO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA
CON RICOMPOSIZIONE VOLUMETRICA DI FABBRICATO
GIÀ IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE CON PRATICA EDILIZIA 04/P08

DITTA




IL PROGETTISTA



TAV. 4P

RAPPRESENTAZIONE PLANOVOLUMETRICA
STATO DI PROGETTO




Data 08/01/09



Rif.n. 01/08

SCALA 1:100


ESTENSIONE PLANIMETRICA
Scala 1:100





ESTENSIONE PLANIMETRICA PIANO TERRA
Scala 1:100



ESTENSIONE PLANIMETRICA PIANO PRIMO
Scala 1:100




ESTENSIONE PLANIME
Scala 1:100




PROSPETTO OVEST
Scala 1:100


IMETRICA PIANO SECONDO






ESTENSIONE PLANIMETRICA PIANO SOTTOTETTO
Scala 1:100




PROSPETTO EST
Scala 1:100






PROSPETTO NORD
Scala 1:100





PROSPETTO SUD
Scala 1:100






PROSPETTO SUD
Scala 1:100

PROSPETTO EST
Scala 1:100

1.025

1.372



PROSPETTO NORD
Scala 1:100

PROSPETTO OVEST
Scala 1:100





COPIA

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

CAP 32030

PROVINCIA DI BELLUNO

C.F. 00185930252

P.zza T. Vecellio, 19 - 32030 SEREN DEL GRAPPA
TEL 0439 394301 FAX 0439 394147**PERMESSO DI COSTRUIRE**

ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e D.Lgvo n. 301 del 27/12/2002

N.Prot. 855/ LTSO**PRATICA N. 004/P08**

Visto la domanda [REDACTED]

[REDACTED] tendente

ad ottenere in esecuzione del progetto redatto dall' [REDACTED]
il Permesso a Costruire per lavori di **RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, RISTRUTTURAZIONE
E PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO AD UN FABBRICATO. IN QUESTO COMUNE,**
sull'area distinta al catasto: Foglio 11 mappali 222-223.

Visti gli elaborati a corredo della domanda;

Visto il parere del Responsabile del Servizio in data 25/02/2008;

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale integrata Beni Ambientali in data 25/02/2008;

Visto la dichiarazione a firma della Ditta richiedente in data 23/04/2005 ai sensi dell'art. 20 del R.D. 15/05/1926, n. 1126 (vincolo idrogeologico);

Visto il certificato di non funzionalità dell'annesso rustico alle esigenze del fondo, rilasciato dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di Belluno in data 30 maggio 2008 prot. n. 286488;

Visto l'atto unilaterale d'obbligo inerente le opere di allaccio alle reti tecnologiche e accessibilità viaria in data 23/04/2008;

Accertato che è stato interamente versato il contributo di costruzione dovuto;

Vista l'autorizzazione per la tutela dei Beni Ambientali in data 04/03/2008 protocollo 1739 ed accertato che nei 60 giorni successivi al ricevimento, la Soprintendenza ai BB.AA. non ha comunicato il proprio diniego;

Visti i regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

Vista la L. 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, la L. 28/01/1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la L. 28/02/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni, la L.R. 27/06/1985 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, la L.R. n. 24 del 05/03/1985 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. n° 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.C. e L.P., T.U. 03/03/1934 n. 383;

Visto il Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione in data 22/04/1997 e successive varianti;

Visto il "Regolamento per la distribuzione di acqua potabile" ed il "Regolamento di fognatura e depurazione" adottati in esecuzione del verbale d'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto" n. 48 del 22/12/2003 e pubblicato in data 30/12/2003;

Visto la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed il Regolamento di fognatura del Comune di Seren del Grappa approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08/03/2004;

Preso atto che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo al rilascio del permesso di costruire;

Fatti salvi i diritti di terzi;

SI PERMETTE

Al signor [REDACTED] di eseguire i lavori di cui trattasi sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e polizia locale in conformità al progetto approvato e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) **CON LE CORREZIONI IN ROSSO SULLA TAV. 2A;**

.....SEGUE

- 2) TUTTE LE FINITURE ESTERNE, COMPRESO LA TONALITÀ DELLA PITTURA, DOVRANNO UNIFORMARSI A QUELLE GIÀ PRESENTI IN LOCO;
- 3) IL PARAPETTO DEL POGGIOLO DOVRÀ ESSERE DI TIPO TRADIZIONALE A RITTI VERTICALI.


Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 i lavori dovranno essere iniziati entro 12 MESI dalla notifica della presente ed ultimati entro 36 MESI dalla data di inizio dei lavori.

Se non ultimati nei termine stabilito, ai sensi dell'art. 15, 2^a comma D.P.R. 380/2001, dovrà essere richiesto un nuovo permesso per la parte non ultimata.

Alla presente si allega un esemplare degli elaborati grafici presentati, muniti del regolare visto.

Dalla residenza municipale li, 23 giugno 2008

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ufficio Urbanistica e Patrimonio
Maurizio Cercenà




ULTERIORI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE


- 1) Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a. denuncia, presso l'Ufficio del Genio Civile delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086;
 - b. deposito, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (recante: "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici") e delle relative norme attuative ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della legge, a cura del proprietario o di chi ne ha titolo, del progetto e della relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della già citata legge n. 10/91 ai sensi del reg. di attuazione di cui D.M. n. 412 del 26.8.1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14.10.1993, ottenendo l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali.
 - c. richiesta dei punti fissi di allineamento e di quote.
- 2) Qualora l'Impresa esecutrice o il direttore dei lavori, dovessero essere sostituiti, il titolare della concessione provvederà a darne immediata comunicazione indicando i nuovi nominativi.
- 3) Sul cantiere, deve essere esposta una tabella recante gli estremi della concessione, il titolare, l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori l'assistente di cantiere. In caso di controllo da parte del personale di vigilanza si precisa che lo stesso ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza. Allo stesso dovrà essere esibito il permesso di costruire e gli eventuali permessi di costruire di variante.
- 4) Le eventuali manomissioni del suolo pubblico, onde evitare qualsiasi eventualità di danni ai sottoservizi dovranno essere sempre e preventivamente autorizzate, dall'ufficio competente.
- 5) In caso di occupazione di suolo pubblico di vie e spazi pubblici deve essere richiesta la relativa autorizzazione all'ufficio competente. Le aree così occupate dovranno essere restituite nello stesso stato in cui sono state consegnate, sia a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori per un motivo qualsiasi, venissero sospesi per più di giorni 30.
- 6) Il cantiere deve essere opportunamente recintato, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, dipinto a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e munito di rifrangenti. Ogni spigolo, angolo sporgente, dovrà essere munito di apposita lampada a vetri rossi e che dovrà restare accesa dal tramonto al sorgere del sole.
- 7) Gli allacciamenti al pubblico acquedotto ed alla pubblica fognatura dovranno essere preventivamente autorizzati secondo i termini e le modalità indicati rispettivamente dal "Regolamento di fognatura e depurazione" e dalle procedure del Gestore del Servizio Idrico Integrato, BIM Gestione Servizi Pubblici SpA, citati in premessa.
- 8) Le opere relative agli allacciamenti al pubblico acquedotto ed alla pubblica fognatura, non compresi nel progetto, dovranno essere autorizzate nei modi e nei termini previsti dalle normative vigenti in materia.
- 9) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele e le precauzioni atte ad evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare a terzi.
- 10) Venga rispettato quanto prescritto dal "Regolamento per la distribuzione di acqua potabile", dal "Regolamento di fognatura e depurazione" e dalle procedure del Gestore del Servizio Idrico Integrato, BIM Gestione Servizi Pubblici SPA, citati in premessa;
- 11) il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 12) Eventuali sottoservizi di pubblica utilità esistenti nel lotto, dovranno essere spostati a cura e spese del titolare della concessione.
- 13) Il soggetto titolare del permesso di costruire, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità allegando i documenti previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni.
- 14) Il fabbricato non potrà essere abitato senza la preventiva autorizzazione di abitabilità/agibilità
- 15) Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi.
- 16) Per quanto non esplicitamente riportato nella presente concessione è fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni in materia di: sicurezza antincendi, norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo di edifici in muratura, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, norme per la sicurezza degli impianti, nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
- 17) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per ricevuta: ^{PER} IL CONCESSIONARIO



Ritirata in data: 25/06/08





SEREN
DEL GRAPPA

FERRUZ

258
362
217
219
222
224
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500


425
426

0 25 50 100 150 200 metri





PREMESSA

La presente relazione agronomica è inerente il cambio di destinazione d'uso, da rurale a residenziale, di una porzione rurale dell'edificio, un fienile con alcuni annessi, nell'ambito della ristrutturazione di un fabbricato ad uso in parte residenziale ed in parte rurale nella zona agricola (E2) adiacente l'abitato di Seren del Grappa, e sito su terreno individuato catastalmente al Foglio 11 All.1 Mapp. 223-222.



Riqualificazione architettonica di fabbricato
con ristrutturazione e parziale cambio destinazione d'uso per ottenimento nuova unità abitativa
RELAZIONE AGRONOMICA



APPROVATO

COPIA 5

004/08

①

CON PRESCRIZIONE

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

PROVINCIA DI BELLUNO


Permesso di Costruire

N. 004/08 In data 23 GIU. 2008



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geom. Maurizio CERCENA


			
Comune di Seren del Grappa		Provincia di Belluno	
PROGETTO			
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI FABBRICATO CON RISTRUTTURAZIONE E PARZIALE CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PER OTTENIMENTO NUOVA UNITA' ABITATIVA			
DITTA 		IL PROGETTISTA 	
TAV. 2A			
STATO DI PROGETTO PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI			
Data 29/01/08	Rif.n. 01/08	SCALA 1:100	

PIANTA PIANO SECONDO
Scale 1:100


PIA N. 1

PROSPETTO OVEST
Scale 1:100


PROSPETTO OVEST
PIA 7° FARMACIA




PIANTA PIANO TERZO
Scala 1:100



PROSPETTO EST
Scala 1:100







PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:100



0 0 WEST
00




SEZIONE B--B
Scala 1:100






SEZIONE A-A
Scala 1:100

PROSPETTO SUD
Scala 1:100



SUPERFICI DEI NUOVI LOCALI

N. LOCALE	SUP. (mq)	SUP. ILL.
ALLOGGIO LATO OVEST		
1 COTTURA-PRANZO	18.50	2.32
2 VANO SCALE	7.40	
3 ANTI BAGNO	4.12	0.64
4 BAGNO P.T.	4.40	0.64
5 TAVERNA	19.20	2.17
6 CORRIDOIO	4.40	1.04
7 BAGNO P.1°	8.15	1.04
8 GUARDAROBA	14.03	1.17
9 CAMERA1	19.20	2.45
10 CAMERA2	9.14	1.17
11 RIPOSTIGLIO	7.05	



PROSPETTO NORD
Scala 1:100

002/1008

GRUPPO

DEL GRAPPA
srl
settimile
GIU. 2008


DEL SERVIZIO
CULTURALE

INGEGNERIA


ATTURAZIONE

INGEGNERIA

PROSPETTO EST
Scale 1:100



TRASPARENZA
PER
PANNELLO



COPIA # 092/105

APPROVATO

CON PRESCRIZIONI

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
PROVINCIA DI BELLUNO


Permesso di Costruire
N. 092/05 In data 12 LUG. 2006



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Maurizio CERCENA

<p>Comune di Seren del Grappa Provincia di Belluno</p>		
<p>PROGETTO</p> <p style="text-align: center;">MOVIMENTI TERRA PER REALIZZAZIONE DI N°2 PIAZZALI A SERVIZIO DI ATTIVITA' AGRICOLO-FORESTALE</p>		
<p>DITTA</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>IL PROGETTISTA</p> <p style="text-align: center;"></p>	
<p>TAV. 2A Stato di fatto e di progetto PIAZZALE SU mapp.596 DEL Fg.11 PLANIMETRIA, SEZIONI</p>		
Data 11/11/05	Rif.n. 4605/1A	SCALA

PLANIMETRIA GENERALE
scala 1:200
Stato di fatto



mapp.230

mapp.250

mapp.274

mapp.277

mapp.284

mapp.285


mapp.286

mapp.287

Piazzale esistente

Strada comunale

PLANIMETRIA GENERALE
Scale 1:200
Stato di progetto




SEZIONE A
 scala 1:200
 Stato di fatto e di progetto



Distanze Progressive	320 11	320 00	319 88	319 74	319 71	4505
	320 11	320 00	319 88	319 74	319 71	4505
Distanze Parziali	580	580	1080	930	235	1700
Quote St. di Fatto	580	580	1080	930	235	1700
Quote St. di Progetto	580	580	1080	930	235	1700

Q. riferim. = 310,000 mt. p.m.

SEZIONE A
 scala 1:200
 Stato di fatto e di progetto



Q. riferimento 319.000 mt. slm

DISTANZE PROGRESSIVE	319.60	319.62	1480	319.60	319.47	2698	319.60	319.97	3158	319.60	317.96	3288	319.60	317.89	2689
DISTANZE PARZIALI						1218		440							
QUOTE ST. DI FATTO	319.60	319.62	715	319.60	319.58	275	319.60	318.33	450	319.60	316.39	480	319.60	317.89	480
QUOTE ST. DI PROGETTO	319.60	319.62	1480	319.60	319.58	275	319.60	318.33	450	319.60	316.39	480	319.60	317.89	480



scala 1:25



STRATO DI MATERIALE ARIDO RIPORTATO cm 40 minimo

PRELIEVO STRATO TERRENO VEGETALE cm 20

SEZIONE A
Stato di fatto e di progetto
scala 1:100

SISTEMAZIONE SCARPATE
CON TERRENO VEGETALE

MATERIALE ARIDO RIPORTATO



ULTERIORI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1) Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a. denuncia, presso l'Ufficio del Genio Civile delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086;
 - b. deposito, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (recante: "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici") e delle relative norme attuative ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della legge, a cura del proprietario o di chi ne ha titolo, del progetto e della relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della già citata legge n. 10/91 ai sensi del reg. di attuazione di cui d.m. n. 412 del 26.8.1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14.10.1993, ottenendo l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali.
 - c. richiesta dei punti fissi di allineamento e di quote.
- 2) Qualora l'impresa esecutrice o il direttore dei lavori, dovessero essere sostituiti, il titolare della concessione provvederà a darne immediata comunicazione indicando i nuovi nominativi.
- 3) Sul cantiere, deve essere esposta una tabella recante gli estremi della concessione, il titolare, l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori l'assistente di cantiere. In caso di controllo da parte del personale di vigilanza si precisa che lo stesso ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza. Allo stesso dovrà essere esibito il permesso di costruire e gli eventuali permessi di costruire di variante.
- 4) Le eventuali manomissioni del suolo pubblico, onde evitare qualsiasi eventualità di danni ai sottoservizi dovranno essere sempre e preventivamente autorizzate, dall'ufficio competente.
- 5) In caso di occupazione di suolo pubblico di vie e spazi pubblici deve essere richiesta la relativa autorizzazione all'ufficio competente. Le aree così occupate dovranno essere restituite nello stesso stato in cui sono state consegnate, sia a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori per un motivo qualsiasi, venissero sospesi per più di giorni 30.
- 6) Il cantiere deve essere opportunamente recintato, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, dipinto a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e munito di rifrangenti. Ogni spigolo, angolo sporgente, dovrà essere munito di apposita lampada a vetri rossi e che dovrà restare accesa dal tramonto al sorgere del sole.
- 7) Gli allacciamenti al pubblico acquedotto ed alla pubblica fognatura dovranno essere preventivamente autorizzati secondo i termini e le modalità indicati rispettivamente dal "Regolamento di fognatura e depurazione" e dalle procedure del Gestore del Servizio Idrico Integrato, BIM Gestione Servizi Pubblici SpA, citati in premessa.
- 8) Le opere relative agli allacciamenti al pubblico acquedotto ed alla pubblica fognatura, non compresi nel progetto, dovranno essere autorizzate nei modi e nei termini previsti dalle normative vigenti in materia.
- 9) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele e le precauzioni atte ad evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare a terzi.
- 10) Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 11) Eventuali sottoservizi di pubblica utilità esistenti nel lotto, dovranno essere spostati a cura e spese del titolare della concessione.
- 12) Il soggetto titolare del permesso di costruire, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità allegando i documenti previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni.
- 13) Il fabbricato non potrà essere abitato senza la preventiva autorizzazione di abitabilità/agibilità
- 14) Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi.
- 15) Per quanto non esplicitamente riportato nella presente concessione è fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni in materia di: sicurezza antincendi, norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo di edifici in muratura, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, norme per la sicurezza degli impianti, nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
- 16) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

PER

Per ricevuta: IL CONCESSIONARIO

Sajud V. V. V.

Ritirata in data:

13/07/06

(Cat. n. 54-X)



Comune di Seren del Grappa

UFFICIO TECNICO

LICENZA DI COSTRUZIONE

IL SINDACO

Vista la domanda in data 24/10/1973

con la quale il sig. [REDACTED]

chiede il permesso per ampliamento fabbricato rurale

in via Al Pont mapp. 223-223 F° n. 11 da adibirsi ad uso
deposito mangimi e concimi

di proprietà dello stesso

Visti i tipi e disegni allegati alla domanda stessa;

Vista la relazione in data 7/11/1973

dell'Ufficiale Sanitario;

Visto il referto in data 27 NOV. 1973 del Corpo

Vigili del Fuoco di Feltre;

Sentito il parere favorevole della Commissione Comunale Edilizia;

Visto gli artt. 220 e 221 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D.
27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; modi-
ficata con la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Visto l'art. 7 della Legge 5 marzo 1963, n. 246, relativa all'imposta
incremento valore aree fabbricabili;

Vista la denuncia alla Prefettura di XXXXXXXXXX

in data XXXXXXXXXX per le opere in conglomerato cementizio;

(art. 4 R.D. 16 novembre 1939 n. 22291)

Prot. N. 3227

Registro costruzioni

N. 652

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia urbana e rurale e la legge Comunale e Provinciale;

CONCEDE

la licenza richiesta, salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, per l'esecuzione del lavoro sopra specificato, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero del LL. PP. 24 gennaio 1953, n. 189, dei regolamenti comunali edilizio e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari:

- 1 - Il fabbricato dovrà essere eseguito in conformità ai tipi presentati, a perfetta regola d'arte ed ultimato entro il termine di mesi da oggi in ogni sua parte tanto interna che esterna, compresi gli infissi e la tinteggiatura;
- 2 - Il fabbricato dovrà essere dotato di acqua potabile dell'acquedotto comunale e di latrine a caduta d'acqua;
- 3 - Dovrà essere assicurato il regolare scolo delle acque luride in pozzetto a due scomparti di adeguata capacità e lo smaltimento delle acque chiarificate;
- 4 - La tinteggiatura dei progetti dovrà essere preventivamente approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 5 - Il fabbricato non potrà essere abitato senza il permesso del Comune, e, se del caso, senza certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, o il permesso di agibilità;
- 6 - Dovranno essere osservate, in quanto applicabili, le norme sull'impiego di acciaio speciale sagomato ad alto limite elastico nelle strutture in cemento armato come da circolare n. 2337 in data 10 settembre 1956 del Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici;
- 7 - Prima di iniziare la costruzione delle opere di cui all'art. 1 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, è fatto obbligo di presentarne denuncia alla Prefettura che all'uopo rilascerà apposita dichiarazione di ricevuta al denunciante e ne informerà il Comune interessato;
- 8 - Dovrà, inoltre, essere presentata denuncia all'Ufficio Imposte di

Consumo per i materiali da costruzione;

9 - Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;

10 - Per le eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale;

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato e anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

11 - Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle Ditte o Imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

12 - Gli assiti di cui al paragrafo 9 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione.

13 - Appena tracciate le fondamenta dovrà essere informato il Comune, per il sopralluogo di competenza.

14 - La presente licenza è valida per mesi 12 (non più di 12) dalla data della presente, qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

15) Il solaio divisorio mangimi e fienile dovrà essere in struttura incombustibile.

DOVERI ESISTENTI NELLA CANTIERA
IN DATA DEL GIORNO DI
INIZIO DEI LAVORI AUTOGRAFICO
PUBBLICAMENTE REDATTO.

Dal Municipio, il 15/11/1973

IL SINDACO



Comune di

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato la
licenza, ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, mediante
consegna di copia a mano di

il

IL MESSO COMUNALE

Marca
da bollo

Comune di Seren del Grappa

UFFICIO TECNICO

(Cat. n. 54-X)

Prot. N. 598

Registro costruzioni

N. 327

LICENZA DI COSTRUZIONE

IL SINDACO

Vista la domanda in data 28/2/1976

con la quale il sgr. [REDACTED]

chiede il permesso per ampliamento fabbricato rurale

in via S. Giordano map. 223 Fo n. 11 da adibirsi ad uso
abitazione civile

di proprietà dello stesso

Visti i tipi e disegni allegati alla domanda stessa;

Vista la relazione in data 27/2/1976

dell'Ufficiale Sanitario

Visto il referto in data XXXXX del Corpo

Vigili del Fuoco di XXXXX;

Sentito il parere favorevole della Commissione Comunale Edilizia;

Visto gli artt. 220 e 221 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D.

27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; modi-
ficata con la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 246; relativa all'imposta
Incremento valore aree fabbricabili;

Vista la denuncia alla Prefettura di XXXXX

in data XXXXX per le opere in conglomerato cementizio;

art. 1 R.D. 40 novembre 1926 - 20260

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia urbana e rurale e la legge Comunale e Provinciale;

C O N C E D E

la licenza richiesta, salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, per l'esecuzione del lavoro sopra specificato, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. 24 gennaio 1953, n. 189, dei regolamenti comunali edilizio e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari:

1. - Il fabbricato dovrà essere eseguito in conformità ai tipi presentati, a perfetta regola d'arte ed ultimato entro il termine di mesi da oggi in ogni sua parte tanto interna che esterna, compresi gli infissi e la tinteggiatura;
2. - Il fabbricato dovrà essere dotato di acqua potabile dell'acquedotto comunale e di latrine a caduta d'acqua;
3. - Dovrà essere assicurato il regolare scolo delle acque luride in pozzetto a due scomparti di adeguata capacità e lo smaltimento delle acque chiarificate;
4. - La tinteggiatura dei progetti dovrà essere preventivamente approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
5. - Il fabbricato non potrà essere abitato senza il permesso del Comune, e, se del caso, senza certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, o il permesso di agibilità;
6. - Dovranno essere osservate, in quanto applicabili, le norme sull'impiego di acciaio speciale sagomato ad alto limite elastico nelle strutture in cemento armato come da circolare n. 2337 in data 10 settembre 1956 del Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici;
7. - Prima di iniziare la costruzione delle opere di cui all'art. 1 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, è fatto obbligo di presentarne denuncia alla Prefettura che all'uopo rilascerà apposita dichiarazione di ricevuta al denunziante e ne informerà il Comune interessato;
8. - Dovrà, inoltre, essere presentata denuncia all'Ufficio Imposte di

Consumo per i materiali da costruzione;

9. - Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
10. - Per le eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale;
Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato e anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
11. - Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle Ditte o Imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
12. - Gli assiti di cui al paragrafo 9 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione.
13. - Appena tracciate le fondamenta dovrà essere informato il Comune, per il sopralluogo di competenza.
14. - La presente licenza è valida per mesi 12 (non più di 12) dalla data della presente, qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

Il Sindaco

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Esaminato dalla Commissione edilizia in data
29 MAR. 1976 con esito **FF**

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
 PROVINCIA DI BELLUNO

Progetto costruzione edilizi a nulla osta
 n. **827** in data **1 APR. 1976**
 Seren del Grappa, li **1 APR. 1976**
 IL SINDACO



Planimetria 1:2000

CONSORZIO DI VIGILANZA IGIENICA
 FRA I COMUNI DI
 FONZASO, ARBIE, L'AMBE, SEREN DEL GRAPPA E SOVRAMONTE
 SEDE IN FONZASO - Tel. 5045

Prot. n. **35** Fonzo, li **23 MAR 1976**

Visto si esprime parere igienico-sanitario favorevole.


L'UFFICIALE SANITARIO
[Signature]

STUDIO DI ARCHITETTURA FELTRE PIAZZA ISOLA
 ARCH. M. V. DI SAGUANI ARCH. ANTONIO PALMIERI, ENRICO CORTE


PROVINCIA BELLUNO comune SEREN DEL GRAPPA

Scelta 11
**ampliamento fabbricato
 residenziale**


aggiorn.



PIANO TERRA




PIANO 1°



PROSPETTI
ATTUALI

PROSPETTI
MODIFICATI



SEZIONE A-A



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **26 MAR 2014** Protocollo N° **128751** Class: E.720.02.5 2A Pral. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento
Comunicazione Personale (Legge 241/90, art. 7, 8, 9, 10)

RACCOMANDATA A.R.

Ditta

32030

e p.c.

32030

Comune di
SEREN DEL GRAPPA

32100

Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale di Belluno
Via Gregorio XVI, 8
BELLUNO
cp.belluno@pec.corpoforestale.it

32030

Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione di Fonzaso
Via C. Battisti 4
FONZASO

Comune di
Seren Del Grappa
26-03-2014
Dettaglio Prot.Arrivo 2014/00002059
P.E.C.

Ai sensi e per effetto dell'art 7 della L. 241/90 come modificato dalla L. 15/2005, il sottoscritto **con delega** del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, a seguito di procedimenti in corso e della trasmissione del verbale amministrativo n. 01/14 redatto dal C. F. S. - Comando Stazione Forestale di Fonzaso, dai quali è stato possibile evidenziare l'esecuzione di **interventi di riduzione di superficie forestale** in aree boscate e sottoposte a vincolo idrogeologico e, in particolare, dei lavori eseguiti all'interno della sua proprietà, sita in località Da Teno e censita catastalmente al Foglio n. 11, mappale n. 217 del Comune di Seren del Grappa **non suffragati da alcuna autorizzazione;**

COMUNICA

Dipartimento Difesa Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza-Sezione di Belluno
Via I. Caffi 33 - 32100 Belluno Tel. 0437/946431 - Fax 0437/946429
web: <http://www.regione.veneto.it>
P.E.C.: protocollo_generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

a partire dalla data odierna l'avvio di un procedimento nei suoi confronti, in qualità di comproprietario dei terreni di cui sopra, relativamente a quanto normato dall'art. 167, comma 2 del D. Lgs. 42/2004 precisando che:

- l'Amministrazione competente è la Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno;
- quanto in argomento riguarda la riduzione di superficie boscata operata su terreno a lei catastalmente intestato e afferente al foglio n. 11 mappale n. 217 del Comune di Seren del Grappa in località Da Teno;
- è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, salvo quelli previsti dall'art. 24 della citata Legge n. 241/90, presso la P.O. Vincolo Idrogeologico ed Usi Civici di questa struttura regionale;
- l'intervento eseguito (riduzione di superficie boscata) non rientra nelle fattispecie ascrivibili alle tipologie di cui al comma 4, art. 167 del D. Lgs 42/2004, pertanto non si potrà procedere ai sensi del comma 5 del medesimo articolo con l'eventuale richiesta finalizzata all'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi stessi;
- il responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dirigente Dott. Pierantonio Zanchetta.

Alla presente viene allegata copia della planimetria su base catastale (scala 1:1500) rappresentante l'area di proprietà interessata dai lavori di riduzione, come individuata dai rilievi strumentali eseguiti in zona.

Tanto si comunica affinché la S.V., qualora lo ritenesse opportuno, possa in applicazione dell'art. 10 della citata Legge prendere visione degli atti del procedimento e presentare, entro 30 gg dal ricevimento della presente, memorie scritte e/o documenti pertinenti all'oggetto che potrebbero servire a questa Amministrazione per una valutazione più completa dell'intervento eseguito.


PER IL DIRETTORE DI SEZIONE
Dott. Ing. Salvatore Patti

IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott. Pierantonio Zanchetta

P.O. Vincolo Idrogeologico e Usi Civici
tel. 0437/946437 G.L.


Dipartimento Difesa Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza-Sezione di Belluno
Via I. Caffi 33 - 32100 Belluno Tel. 0437/946431 - Fax 0437/946429
web: <http://www.regione.veneto.it>
P.E.C.: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Riduzione di superficie forestale su catastale
Comune di Seren del Grappa
Foglio 11 mappale 217



**PRATICA
N° 2014/183
del 14/02/2014**

**Comune di
Seren Del Grappa
◆◆◆
Unità Organizzativa
Edilizia Privata**



N° _____



SCADE IL

DITTA :

OGGETTO :

Violazione per illecita trasformazione di bosco in altra coltura, con connessi movimenti terra, in assenza delle prescritte autorizzazioni

LOCALITA' :

localita' Da Teno

PROGETTISTA:


*N.B. USDI ANCHE PRATICA N° 13
"SEGNALAZIONE PRELIMINARE VIOLAZIONE
UN'URBANISTICA EDILIZIA"
ARCHIVATA TRA GLI ATTI
EDILIZI*

DISPOSTO PROVINCIA

*IL 24/5/16
(M)*

**RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Maurizio Cercenà**

ESTRATTO P.R.G.




tipi di zone

-  "A" centro storico e "A1" centri rurali antica origine
-  "B" resid. di completamento e riqualificazione urbana
-  "C1" resid. di completamento intens. Ed estens.
-  "C2" resid. di espansione intens. Ed estens.
-  "D1" insediamenti industriali e artigianali
-  "D2" insediamenti misti artigianali commerciali residenti
-  "D3" insediamenti turistico - ricreativi
-  "E1" sottozona forestale
-  "E1.2" sottozona boschiva
-  "E2" sottozona agricola dei coltivi di fondovalle
-  "E2-PS" sottozona speciale dei pascoli
-  "E2-PR" sottozona speciale delle praterie
-  "E2-PT" sottozona speciale delle praterie di transizione
-  "E2-TAP" sottozona speciale agricola e paseaggistica
-  "E3.1" sottozona agricola dei prati di versante
-  "E3.2" sottozona agricola dei prati di transazione
-  "E4.1" aggregazioni edilizie rurali (centri rurali)
-  Aree geologicamente instabili

servizi ed impianti di interesse comune

n



INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE

	Centri storici (art.7)
	Edifici di interesse storico, monumentale e architettonico (art.9)
	Frazioni (art.9)
	Zona di interesse archeologico (art.6a, art.9)
	Strade m.ieri (art.9)
	Trincee (art.9)
	Aree di interesse storico (art.3,art.9, Allegato A alle 14)

INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

	Strade panoramiche (art.8)
	Linee di Skyline (art.8)
	Iconemi (art.8)

SISTEMA GEOLOGICO

	Criote o sviluppo orizzontale (art.7, art.12)
--	---

AMBITI VISUALI E PANORAMICI (art.5, art.8, art.18)

	Ambito visuale condizionale
	Ambito visuale dominante montano
	Ambito visuale dominante podereantico

SISTEMI AMBIENTALI DEL PIANO D'AREA (artt.5-8-18-20-21-26-28)












	Sist. valori paesamentari di base (valli principali)
	Sist. valori podereantari di base (valli interne)
	Sist. intermedi di ambiente a diversità media
	Sist. montano
	Sist. sommitale

ALTRI ELEMENTI


	Partimenti sovranti da tutelare (art.8)
	Ambiti basanti (art.18 - art.19)
	Ambiti basanti a copertura usolite (art.15 - art.17)
	Ambiti orali e pascolati (art.8 - art.20)
	Ambiti generali (art.8)
	Ambiti rocciosi e ghiaiosi (art.8)
	Vicinate (art.5)

LOTTO N°2

tipi di zone

	"A" centro storico e "A1" centri rurali antica origine
	"B" resid. di completamento e riqualificazione urbana
	"C1" resid. di completamento intens. Ed estens.
	"C2" resid. di espansione intens. Ed estens.
	"D1" insediamenti industriali e artigianali
	"D2" insediamenti misti artigianali commerciali residenti
	"D3" insediamenti turistico - ricreativi
	"E1" sottozona forestale
	"E1.2" sottozona boschiva
	"E2" sottozona agricola dei coltivi di fondovalle
	"E2-PS" sottozona speciale dei pascoli
	"E2-PR" sottozona speciale delle praterie
	"E2-PT" sottozona speciale delle praterie di transizione
	"E2-TAP" sottozona speciale agricola e paseaggistica
	"E3.1" sottozona agricola dei prati di versante
	"E3.2" sottozona agricola dei prati di transazione
	"E4.1" aggregazioni edilizie rurali (centri rurali)





LOTTO N°3

della l.r. 11/2004 o loro variazioni.

5. **In caso di compresenza di PUA di cui alle z.t.o. D3 e D2.2 essi dovranno essere separati lungo il comune confine da un'adeguata fascia vegetale di mitigazione acustica e paesaggistica.**
6. **Nella presente zona, anche per quanto riguarda il c.4° del presente articolo, non sono ammesse grandi strutture di vendita e medie strutture superiori ai 1.500 mq di vendita.**

Art. 2.17c - Sportello Unico per le Attività Produttive

1. **La procedura dello Sportello unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 (Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi) e successive modificazioni viene applicata con le modalità previste dal Capo I della l.r. 55/2012 e s.m.i.**
2. **I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla l.r. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla valutazione ambientale strategica, dalla normativa del P.A.T.I. e nel rispetto delle invariati, vincoli e fragilità indicate dal PATI stesso.**

Art. 2.18 - Z.T.O. E Zone agricole - Norme generali

1. Con le presenti norme vigenti si disciplina l'uso del territorio agricolo di cui alla lettera E del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444, individuato come tale negli strumenti urbanistici vigenti.
2. Le zone classificate agricole sono destinate all'esercizio del settore primario nelle sue varie forme (allevamento del bestiame, coltivazione dei fondi, selvicoltura, uso ricreativo del territorio rurale), inteso non solo in senso produttivo, ma anche quale attività determinante per la salvaguardia del sistema ambientale e per il mantenimento del paesaggio rurale.
3. Sulla base delle disposizioni di cui all'art.11 della Legge regionale 24/85 il territorio agricolo del Comune è stato ripartito nelle seguenti sottozone, così come indicato nelle Tavole 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 in scala 1:5000.
4. Per le norme relative ai vincoli imposti dal Piano di Area del Grappa sulle zone agricole si fa riferimento alla Parte Sesta delle presenti norme e alle Tavole scala 1:5000 relative.

Sottozona forestale	E1.1
Sottozona boschiva	E1.2
Sottozona speciale dei pascoli	E2.PS
Sottozona speciale delle praterie	E2.PR
Sottozona speciale delle praterie di transizione	E2.PT
Sottozona speciale di tutela agricolo e paesaggistica	E2.TAP
Sottozone speciali di tutela paesaggistica	E2.TP
Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle	E2
Sottozona agricola dei prati di versante	E3.1
Sottozona agricola dei prati di transizione	E3.2
Aggregazioni edilizie rurali (Centri rurali)	E4.1
Centri rurali di antica origine	A1

5. NUOVE EDIFICAZIONI

Gli interventi per nuova edificazione sono disciplinati dalla L.R. n. 24/85, integrata dalle presenti normative.

L'edificazione di case d'abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni:

- a) sia in funzione della conduzione del fondo;

- b) sia in funzione delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo (come definito dall'art. 2135 c.c. - imprenditore agricolo a titolo principale o secondario attestato dall'I.R.A.) o degli addetti all'azienda;
- c) venga istituito un vincolo di non edificabilità sul fondo rustico di pertinenza dell'edificio richiesto (art. 8 L.R. 24/85);
- d) venga istituito un vincolo di destinazione d'uso per assicurare nel tempo la funzionalità della costruzione all'attività agricola;

Debbono inoltre sussistere le altre condizioni definite dalla legge: in particolare, nella casa d'abitazione dovrà essere garantita la residenza di una famiglia rurale.

Le condizioni dovranno essere documentate dal richiedente mediante la presentazione di un atto di impegno ad assumere la residenza nella casa da costruire e di una dichiarazione rilasciata dal Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU), attestante che almeno uno dei componenti la famiglia rurale risulta regolarmente iscritto al servizio stesso.

Dovrà essere inoltre stipulato un atto unilaterale di un impegno a:

- non allargare, modificare o asfaltare le strade di accesso senza idonea autorizzazione comunale che potrà essere negata per motivi di carattere ambientale-paesaggistico e/o tecnologico;
- realizzare gli eventuali allacciamenti a propria cura e spese; nel caso di cambio di destinazione d'uso in ricovero stagionale tali allacciamenti non dovranno comportare alterazioni morfologiche dei luoghi; l'autorizzazione comunale potrà essere negata per motivi di carattere ambientale-paesaggistico e/o tecnologico;
- non richiedere al Comune, neppure in futuro, deviazioni o estensione dei servizi di competenza del Comune (acquedotto, raccolta rifiuti, sgombero neve ecc.);
- siano comunque rispettati, nel caso di residenze stabili, tutti i disposti dei Regolamenti comunali vigenti;
- la possibilità di demolizione e ricostruzione è ammessa solo su conforme parere di un tecnico che presenterà relativa e motivata perizia asseverata.

La condizione di imprenditore agricolo dovrà essere attestata da apposito certificato rilasciato, su richiesta dell'interessato, dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

6. RUSTICI

L'edificazione di nuovi volumi ad uso annesso agricolo, ove ammessa, è subordinata alla dimostrazione del loro collegamento funzionale con il fondo rustico e l'azienda agricola, ed in particolare al carattere al miglioramento fondiario rispondente ai requisiti di convenienza, proporzionalità dell'intervento alle dimensioni del fondo ed idoneità tecnica del nuovo manufatto; per quanto concerne il requisito della convenienza va dimostrato che l'incremento di valore fondiario o reddito che ne consegue deve essere almeno pari al costo di esecuzione del nuovo manufatto.

La superficie lorda di pavimento non potrà superare il rapporto di copertura del 2% del fondo rustico salvo quanto previsto nelle singole sottozone e comunque in conformità alla normativa regionale vigente.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano relativamente ai barchi ed ai ricoveri minimi come normati dalle presenti N.d.A.

Quanto sopra esposto dovrà risultare da una relazione agronomica da allegare alla domanda Fuori dai centri abitati e nelle zone agricole la distanza minima dalla strada è quella stabilita dal D.M. 01.04.1968 n. 1404 e dal Nuovo Codice della Strada così come modificato con DPR 147 del 26.04.1993.

7. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Per gli interventi edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici, si applicano le norme di seguito indicate per ciascuna tipologia di allevamento.

La distanza tra residenze civili concentrate o sparse e gli allevamenti zootecnici è reciproca; essa deve essere rispettata sia in caso di nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici o di loro ampliamento, sia in caso di nuove residenze civili.

a) ALLEVAMENTI ZOOTECNICI FAMILIARI

Sono definiti familiari gli allevamenti zootecnici ricadenti nella fattispecie degli allevamenti zootecnici non intensivi di cui alla definizione della DGR 7949/89 con presenza massima di ciascun genere di bestiame espressa in capi adulti pari, anche contemporaneamente, a: 100 capi da cortile, 4 suini, 8 bovini, 4 equini.

Per gli allevamenti zootecnici familiari così come sopra definiti, si applicano i parametri che seguono:

- h = 7.00 ml., salvo quanto previsto per gli annessi rustici;
- indice massimo di copertura = secondo quanto determinato dai singoli azzonamenti;
- distanza minima dalle strade = D.L. 285/92 e successive modifiche salvo diversa disposizione delle norme di zona;
- distanza minima dai confini = 10 ml;
- distanza minima dai confini di altra ZTO = 50 ml (dalle ZTO A, B, C, D, E4, F);
- distanza minima fra abitazioni e gli allevamenti zootecnici: = 15 ml fra costruzioni nella stessa proprietà o = 20 ml fra costruzioni pertinenti a proprietà diverse;
- distanza minima fra abitazioni e concimaie = 30 ml;
- distanza da pozzi o sorgenti ad uso idropotabile, pubblici e privati:
 - 200 ml per pozzi idropotabili pubblici (Rif. D.P.R. 236/88).
- distanza da corsi d'acqua identificati nella vigente cartografia su base I.G.M.:
 - 20 ml per le stalle;
 - 50 ml per le concimaie.

Le concimaie dovranno distare comunque almeno 20 ml dalle strade pubbliche.

b) ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

Si applicano le disposizioni della D.G.R. n. 7949/1989 in applicazione dell'art. 6 della L.R. 24/85;

Per la realizzazione o l'ampliamento di fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi, così come definiti al presente articolo, il progetto dovrà essere accompagnato dai seguenti elaborati:

- elaborato tecnico-agronomico sulla gestione delle deiezioni;
- elaborato agronomico - urbanistico;
- piano di concimazione per la distribuzione dei liquami zootecnici o relazione sull'attività di spargimento dei liquami su suolo agricolo, ai sensi dell'allegato D al P.R.R.A.

In caso di utilizzazione agronomica delle deiezioni prodotte, ogni variazione del fondo oggetto di spargimento dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale.

Per gli allevamenti zootecnici intensivi di nuova realizzazione o per ampliamenti di allevamenti esistenti si applicano i parametri che seguono:

- h = 7.00 ml., salvo quanto previsto per gli annessi rustici;
- indice massimo di copertura = 20% del fondo di pertinenza;
- distanza minima dalle strade = D.L. 285/92 e successive modifiche salvo diversa disposizione delle norme di zona;
- distanza minima dai confini = 100 ml;
- distanza minima dai confini di altra ZTO = come da tabella del D.G.R. n. 7949/89 per la ZTO "D", maggiorate del 20% per la ZTO "E4" e maggiorate del 50% per le ZTO "A", "B", "C" ed "F" per allevamenti di bovini e avicunicoli; per allevamenti di suini le distanze previste dal D.G.R. 7949/89 vanno triplicate;
- distanza minima fra abitazioni e allevamenti zootecnici intensivi = come da tabella del D.G.R. n. 7949/89 con un minimo di 150 ml per gli allevamenti di bovini e avicunicoli; minimo di 300 ml nel caso di allevamenti di suini;
- distanza minima fra abitazioni e concimaie = 100 ml fatto salvo quanto di più restrittivo delle disposizioni igienico-sanitarie;

- distanza da pozzi e sorgenti ad uso idropotabile, pubblici e privati = maggiore di 200 ml sia per pozzi privati che pubblici;
- distanza da corsi d'acqua identificati nella vigente cartografia su base I.G.M.: = 100 ml per le stalle e le concimaie;
- distanza da nuclei residenziali ISTAT = come da tabella del D.G.R. n. 7949/89 con la maggiorazione del 20%.

Per i limiti fissati dai parametri distanza minima fra abitazioni e allevamenti zootecnici intensivi e distanza minima fra abitazioni e concimaie fanno eccezione la casa di abitazione del conduttore o del custode dell'allevamento per le quali è prevista una distanza minima di ml 50.

La distanza tra i singoli allevamenti zootecnici intensivi non dovrà essere inferiore a 100 ml, misurati da muro a muro se di ditte diverse.

Le aree di rispetto delle sorgenti utilizzate a scopo idropotabile uso acquedotto non dovrà essere inferiore a 500 ml.

Lungo i confini dell'area di pertinenza dovrà essere predisposto un'apposita schermatura arborea con piante d'alto fusto e arbustiva.

L'edificazione di nuovi allevamenti intensivi, ferme stante le altre norme di legge, è subordinata alla approvazione del Consiglio Comunale che valuterà con attenzione l'entità dei presumibili impatti sul territorio che saranno descritti negli elaborati tecnico-agronomico e agronomico-urbanistico di cui alla citata deliberazione regionale.

c) ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE NON INTENSIVO

Sono allevamenti non intensivi quelli non compresi nelle precedenti categorie a) e b) (familiari ed intensivi).

Essi sono distinti in due livelli in funzione del carico animale ammesso:

LIVELLO 1	LIVELLO 2
- fino a 50 UCGb (bovini)	con unità capo grosso oltre ai limiti del precedente livello 1 ma inferiori a quelli fissati per gli allevamenti intensivi (classe b)
- fino a 40 UCGs (suini)	
- fino a 20 capi equini	
- fino a 30 q.li di peso vivo di avicunicoli	

Ad essi si applicano i parametri che seguono:

- h = 7.00 ml., salvo quanto previsto per gli annessi rustici di cui alle presenti norme;
- indice massimo di copertura = secondo quanto determinato dai singoli azzonamenti;
- distanza minima dalle strade = D.L. 285/92 e successive modifiche salvo diversa disposizione delle norme di zona;
- distanza minima dai confini= 10 ml;
- distanza minima dai confini di altra ZTO: secondo la seguente tabella

Distanza	dalle ZTO A, B, C, F		dalle ZTO D		dalle ZTO E4	
	livello 1	livello 2	livello 1	livello 2	livello 1	livello 2
allevamento						
bovini	100	150	100	150	100	150
avicunicoli	150	200	100	175	150	200
suini	200	300	150	250	200	300

- distanza minima fra abitazioni e allevamenti zootecnici non intensivi = 50 ml;
- distanza minima fra abitazioni e concimaie: = 30 ml per LIVELLO 1; = 50 ml per LIVELLO 2 fatto salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni igienico-sanitarie;
- distanza da pozzi e sorgenti ad uso idropotabile, pubblici e privati: = 200 ml (Rif. D.P.R. 236/88).
- distanza da corsi d'acqua identificati nella vigente cartografia su base I.G.M.:
 - 20 ml per le stalle;
 - 50 ml per le concimaie.

Per i limiti fissati dai parametri distanza minima fra abitazioni e allevamenti zootecnici non intensivi e distanza minima fra abitazioni e concimaie fanno eccezione la casa di abitazione del conduttore o del custode dell'allevamento per le quali è prevista una distanza minima di ml 30.

I limiti di distanza sopra riportati relativi agli allevamenti zootecnici non intensivi si applicano anche agli ampliamenti di attività esistenti.

È ammessa deroga alle altezze massime, esclusivamente in caso di realizzazione di impianti tecnologici a servizio di allevamenti, in adeguamento a norme di legge.

e) LOCALIZZAZIONE

Gli allevamenti zootecnici di cui al presente punto possono essere localizzati nelle singole sottozone in conformità a quanto previsto alla seguente tabella ed agli indici di zona:

Tipo di zona agricola	Allevamenti tipo a)	Allevamenti tipo b)	Allevamenti tipo c)
E1.1	●	●	●
E1.2	●	●	●
E2.PS	○	○	●
E2.PR	○	○	●
E2.PT	○	○	●
E2.TAP	●	●	●
E2	○	○	○
E3.1	○	○	○
E3.2	○	○	●
E4.1	○	●	●
A1	○	●	●

● = non ammessi - ○ = ammessi

e) OVI-CAPRINI

Negli allevamenti zootecnici di cui al presente punto sono ammessi ovi-caprini da assimilare nella categoria dei bovini secondo un rapporto di 0,15 u.b.a./capo ovo-caprino.

Art. 2.14 - Z.T.O. E Sottozona forestale (E1.1)

- Zona caratterizzata da formazioni boscate di proprietà comunale in cui le funzioni produttiva, protettiva, turistico - ricreativa e ambientale sono definite dai piani di riassetto forestale, di cui all'art.23 della L.R. 52 del 13/9/1978.
- È promossa la selvicoltura su basi naturalistiche al fine del miglioramento dei parametri di provvigione, struttura, composizione arborea e rinnovazione.
- Il piano di assestamento in vigore suddivide il bosco in categorie attitudinali e particelle di gestione, per le quali sono dettate specifiche prescrizioni selvi-colturali, che sono recepite anche ai fini urbanistici.
- Per le proprie caratteristiche selvi-colturali i popolamenti forestali di questa zona sono destinati alla produzione legnosa compatibilmente con l'espletamento delle altre funzioni che il bosco soddisfa (estetica, paesaggistica, ecologica, ambientale, ricreativa, protettiva, igienica).
- È consentita:
 - la costruzione di strade e piste al servizio del bosco;
 - la stabilizzazione e sistemazione dell'esistente sistema viario;
 - l'utilizzo dei percorsi attuali con lievi modifiche per adeguamenti funzionali per lo sci da fondo. Va comunque rispettato il quarto comma dell'art.13 delle NTA del PAMAG.
- Tali interventi possono essere effettuati, sulla base di progetti che valuteranno il migliore inserimento nell'ambiente delle opere in questione, nonché la loro convenienza sotto il profilo tecnico - economico. Le strade silvo-pastorali devono essere di modeste dimensioni, in

lunghezza di percorso come in larghezza di sede stradale; valgono gli indirizzi esposti al successivo art. 2.15.

7. Nelle aree qualificate dalla particolare valenza naturalistica, paesaggistica ed ambientale, soprattutto verso il limite della vegetazione arborea, la sottozona è destinata agli usi turistico, ricreativo, sportivo e didattico da svolgere secondo modalità che garantiscano:
 - la conservazione dei processi ecologici essenziali e difesa dei sistemi ecologici che sostengono l'equilibrio naturale;
 - la salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
 - la tutela delle caratteristiche naturali quali i sistemi geologici, paleontologici, biogenetici.
8. In tali zone sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 (limitatamente ai primi due commi) della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:
 - per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R.24/85 gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
9. Sono inoltre consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'art. 4.6b

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI:	ml. 10,00
DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI:	ml. 20,00 tra edifici di proprietà diverse e ml. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.

Art. 2.15 - Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2)

1. Zona caratterizzata da superfici di proprietà privata interessate da formazioni boscate (di origine naturale o artificiale) in diverso grado di evoluzione la funzione produttiva del bosco nell'ambito della tutela idrogeologica.
2. È promossa la selvicoltura con finalità economico - colturali.
3. È ammesso il rimboschimento artificiale di superfici marginali abbandonate.
4. Le utilizzazioni forestali sono soggette ad assegno dell'Autorità Forestale (martellata) secondo le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico in base all'art.5 della L.R. 52/78.
5. È favorito, ancorché non obbligatorio, l'accorpamento funzionale o il coordinamento di superfici della estensione minima di ha. 200 per l'applicazione di "piani di assestamento della piccola proprietà forestale" di cui al provvedimento n° 5326 del 5/8/1988 della Giunta Regionale del Veneto.
6. È consentita la costruzione di strade e piste di servizio al bosco, nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione e, comunque, rispettato il 4° comma dell'art.13 delle NTA del PAMAG.
7. Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano.
 - Si indicano i seguenti indirizzi di progettazione:
 - ridurre al minimo i lavori di scavo, riporto e di compensare i volumi;
 - seguire, per quanto possibile, la morfologia dei siti, evitando di tagliare dossi e costoni e di sovrappassare le valli e vallecole;
 - utilizzare per opere di controripa o di sottoscarpa pietrame in materiali tradizionali;
 - recuperare e riutilizzare il più presto possibile, le zolle erbose, per le opere di rinverdimento delle scarpate;
 - sfruttare il mascheramento offerto dalla vegetazione esistente, sia arborea che arbustiva, e quindi in fase di costruzione ridurre al minimo indispensabile il taglio o l'asportazione;
 - nelle opere di rinverdimento e sistemazione delle superfici scoperte, evitare l'introduzione di specie non indigene, nonché l'eccessiva uniformità nell'andamento delle superfici sistemate e della copertura vegetale riportata;



- tenere conto, nei lavori di ripristino paesaggistico, della maggiore esposizione visiva dei principali possibili punti di percezione;
 - effettuare i lavori di ripristino ambientale nel minor tempo e ove possibile man mano che procedono i lavori di costruzione della strada.
8. Per l'esbosco del legname o l'avvallamento del fieno è consentita la posa in opera di teleferiche.
 9. Quale prescrizione generale vale che qualsiasi intervento strutturale o infrastrutturale dovrà tenere in particolare considerazione le peculiarità proprie degli ambienti interessati, inserendosi armoniosamente in essi senza modificarne permanentemente le caratteristiche distintive e qualificanti, sia estetiche che naturalistiche.
 10. In tali zone sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 (limitatamente ai primi due commi) della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:
 11. Per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R. 24/85 gli interventi sono normati dallo specifico G.d.P.
 12. Sono consentiti i seguenti interventi:
 - la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'art. 4.6b.
 - la costruzione di ANNESSI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE, come definiti all'art. 4.6c, con superficie minima del lotto di pertinenza pari a mq. 5.000, purché su tale lotto non sussistano altri annessi rustici e con superficie minima del fondo rustico di 20.000 mq.

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI:	ml. 10,00
DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI:	ml. 20,00 tra edifici di proprietà diverse e ml. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.

Art. 2.16 - Z.T.O. E Soluzioni speciali dei pascoli (Z.P.S)

1. Zone caratterizzate da malghe e praterie riservate alla produzione di foraggera per pascolo. Destinazione d'uso: è predominante l'esercizio del pascolo e, compatibilmente a questo, le attività ricreative e didattico - naturalistiche.
2. Per le malghe esistenti non più utilizzate come tali poste lungo percorsi escursionistici, e puntualmente individuati nelle tavole di progetto del PRG, è consentito il cambio di destinazione d'uso in rifugio o posto di ristoro ad uso pubblico.
3. Per rendere più economica la gestione del pascolo è consentita la costruzione di strade e piste di servizio, nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione, comunque, nel rispetto del 4° comma dell'art.13 delle NTA del PAMAG. Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano.
4. Il pascolo dovrà essere eseguito razionalmente ed in conformità di un disciplinare tecnico - economico redatto sulla base di quanto indicato dalle prescrizioni di massima e polizia forestale.
5. Compatibilmente con le predette finalità, gli interventi in funzione ricreativa e turistica devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - recupero delle aree di interesse ambientale ad uso pubblico per qualificarle sotto l'aspetto della fruizione sociale e culturale;
 - equilibrata organizzazione dei flussi delle utenze onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente;
 - fruizione integrata e complementare degli elementi naturali e storici del territorio, delle attività del tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali;
 - utilizzare i percorsi attuali con lievi modifiche per adeguamento funzionale per lo sci di fondo.
6. Per conseguire gli obiettivi sopra indicati sono promossi interventi di adeguamento, ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici; viene curata una adeguata segnaletica, informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e per la conoscenza degli ambienti attraversati.

7. In tali zone sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 (limitatamente ai primi due commi) della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:
8. Per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R. 24/85 gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
9. È consentita l'edificazione di centri malghivi nuovi e di stalle e tettoie per il ricovero e la gestione del bestiame (Art. 6, 1° comma LR 24/85)

Art. 2.17 - Z.I.O. E Sottozona speciale delle praterie (E2.PP)

1. Zone caratterizzate da superfici di ampie dimensioni, di proprietà privata o pubblica, situate in montagna dove è in atto (o comunque preferibile) lo sfalcio o il pascolamento estensivo al fine di mantenere il tipico ambiente prealpino.
2. Sono, inoltre, consentiti:
 - la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'art. 4.6b con superficie minima del lotto di pertinenza pari a mq. 10.000.
 - l'edificazione di stalle e tettoie per il ricovero e la gestione del bestiame (Art. 6, 1° comma L.R. 24/85).
3. Per i "fojaroi" vedi art. 4.7 delle presenti norme.

Art. 2.18 - Z.I.O. E Sottozona speciale delle praterie di transizione (E2.PT)

1. Zone caratterizzate da superfici di piccole dimensioni di proprietà privata o pubblica situate in mezzo a zone boscate.
2. Le norme e gli indirizzi sono analoghi a quelli della sottozona E2.PR, ad esclusione dell'eventuale rimboschimento artificiale che, pur non essendo auspicabile, non può essere interdetto a causa della scarsa valenza produttiva di tali aree.

Art. 2.19 - Z.I.O. E Sottozona speciale di tutela colturale e paesaggistica (E2.TAP)

1. Zone caratterizzate da superfici nelle quali sono in atto coltivazioni promiscue, e che costituisce un peculiare aspetto del paesaggio della piana di Seren.
2. Tale sottozona è destinata al mantenimento delle colture agrarie in atto.
3. Eventuali mutamenti di destinazioni saranno da eseguirsi solo in caso di stretto bisogno e dovranno essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali.
4. I rimboschimenti artificiali sono vietati, nello spirito del mantenimento delle colture in atto.
5. Per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R. 24/85 gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
6. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'art.4.6a. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;la costruzione di RICOVERI MINIMI come definiti nella Tav. A
DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI: ml. 10,00.
DISTANZA MIN. DALLA STRADA: ml. 5,00 da strade interpoderali o vicinali e
ml. 10,00 da strade comunali, provinciali o statali
DISTANZA DAI CONFINI : ml 5,00

Art. 2.20 - Z.I.O. E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2)

1. Zona caratterizzata da alternanze di seminativi, prati e vigneti di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione alla localizzazione dei terreni nei pressi dei centri principali.
2. Detta zona comprende le superfici poste in prossimità dei nuclei rurali, utilizzate per colture specializzate (quali orti, frutteti, vigneti) soprattutto per l'autoconsumo delle famiglie

residenti nelle aggregazioni edilizie rurali e, inoltre, i seminativi ed i prati più o meno produttivi disposti nelle adiacenze o dei nuclei o delle superfici di cui sopra.

3. In tali zone sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:
- per l'edificazione di case di abitazione i criteri di cui all'art.3.3 della L.R. 24/85 possono essere modificati, come sotto riportato, in presenza di uno specifico piano aziendale di cui all'art.3 L.R. 24/85.
 - 30 ha. con la cubatura massima di 20 mc/ha;
 - 20 ha. con la cubatura massima di 30 mc/ha;
 - 15 ha. con la cubatura massima di 40 mc/ha;
 - 5 ha. con la cubatura massima di 120 mc/ha;
 - 3 ha. con la cubatura massima di 200 mc/ha;
 - 2 ha. con la cubatura massima di 300 mc/ha;
 - 1 ha. con la cubatura massima di 600 mc/ha.
 - per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
 - la costruzione di ANNESSI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE e di ANNESSI RUSTICI PER ALLEVAMENTI, come definiti agli artt. 4.6c e 4.6d, nel limite di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura dello 1,0% del fondo rustico con un massimo di 350 mq., con una superficie minima del fondo rustico pari a 5000 mq., con un rapporto di copertura fondiaria massimo del 50%.

Tali limiti possono essere superati alle condizioni di cui a secondo comma dell'art. 6 della L.R. 24/85.

- Allevamenti ZOOTECNICI INTENSIVI, con le caratteristiche degli Annessi Rustici per Allevamenti (art.4.6d), con copertura fondiaria massima pari al 30%.
4. A servizio dell'insediamento agro-industriale e per gli allevamenti intensivi è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il conduttore o per il custode, nei limiti di 600 mc., senza obbligo di osservare le distanze di cui al presente articolo qualora sia richiesta almeno l'attività lavorativa di una persona a tempo pieno.

ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI: ml. 5,00 (linea di gronda)
DISTANZA MIN. DAI CONFINI: ml. 10,00 e ml. 50 per allevamenti intensivi
DISTANZA MIN. TRA I FABBRICATI: ml. 20,00 tra edifici di proprietà diverse e ml. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.

5. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG, adibiti ad attività agricole dismesse è possibile il cambio di destinazione d'uso ad altre attività produttive compatibili con la zona agricola qualora puntualmente individuati nelle tavole di progetto del PRG.
6. In tale sottozona è altresì consentita:
- la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'art. 4.6a senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
 - la costruzione di SERRE MOBILI purché prive di strutture murarie e senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
 - la costruzione di SERRE FISSE (con o senza strutture murarie), gli impianti per acquacoltura e per agricoltura specializzata con un rapporto di copertura fondiaria massimo del 50%;
 - la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'art. 4.6b nella misura massima di 1. Ulteriori ricoveri sono ammessi nella misura di 1 ogni ulteriore multiplo di 10.000 mq se accorpati.

Art. 2.21 - Zona E Sottozona agricola dei prati di versante (E3.1)

1. Zona caratterizzata da elevato frazionamento fondiario, nelle quali l'uso foraggero e di altre colture minori risulta di modesto valore produttivo ma importante per il mantenimento del paesaggio tipico.

2. Per le superfici prative abbandonate da più di due stagioni vegetative e poste in prossimità degli abitati, per ragioni di pubblica sicurezza (prevenzione dagli incendi) il Sindaco ha la facoltà di obbligare i proprietari allo sfalcio; in caso di inadempienza il Sindaco stesso potrà incaricare persona diversa dello sfalcio del cotico, eventualmente addebitandone il costo al proprietario del fondo stesso.
3. Le eventuali recinzioni dovranno essere costituite di elementi mobili in legno, tali da consentire le servitù di passaggio esistenti e non creare ostacolo ai percorsi per la pratica delle attività agricole.
4. Gli spazi circostanti la residenza o i ricoveri per il bestiame devono rispettare nel loro aspetto i valori del paesaggio.
5. Il rimboschimento è disincentivato, anche se non vi sono le ragioni per vietarlo del tutto; in particolare si sfavorisce la messa a dimora di abete rosso, a favore di latifoglie locali. La distanza dell'impianto dai limitrofi confini non dovrà essere inferiore a 25 metri in maniera che la insidenza della chioma non pregiudichi le colture del vicino.
5. Non si pongono invece limiti, al di fuori di quelle del Codice Civile, all'impianto di specie arboree fruttifere o a duplice attitudine (frutti e legname) quali ciliegio, castagno, noce, pero, melo, susino, albicocco ecc.
7. Per l'edificazione valgono le norme della sottozona E2 ad esclusione dell'art.5 della L.R. 24/85.

Art. 2.22 - Z.P.O. - Sottozona piccola dei prati di transizione (E2)

1. Zona caratterizzata da aree analoghe alle precedenti, ma di dimensioni così limitate per le quali non è possibile porre dei vincoli di mantenimento della coltura a segativo, se non accompagnati da sostanziosi incentivi di natura economica. Valgono le norme della sottozona E2, con la differenza che sono ammessi, benché non incoraggiati, limitati rimboschimenti in fondi abbandonati, mediante specie arboree adatte alle condizioni stagionali. È comunque una scelta tollerata solo in mancanza di concreta possibilità di ripristinare attività agricole.
 2. Viene mantenuto il limite di 25 metri dai confini, ad eccezione di quelli in cui già esiste ormai un soprassuolo in crescita.
 3. È consentito anche l'uso dell'abete rosso, anche se è meglio puntare su formazioni a rapida crescita (frassino, acero) o comunque di latifoglie (faggio).
 4. Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:
 - la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'art.4.6a. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
 - la costruzione di RICOVERI MINIMI come definiti all'art.4.6b;
- DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI: ml. 20,00 tra edifici di proprietà diverse e ml. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.
- DISTANZA MINIMA DALLA STRADA: ml. 10,00

Art. 2.23 - Z.P.O. - Aggregazioni edilizie rurali (Centri rurali) (E2.1)

1. Vengono così definite aree di recente formazione interessate all'organizzazione di Centri Rurali.
2. In tali zone sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:
 - per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.
3. Sono consentiti, in caso di demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità nonché per l'ampliamento fino ad un volume max di 800 mc per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni, la costruzione di nuovi edifici alle condizioni di cui agli artt. 4.4 e 4.8;
 - la costruzione di garage o depositi fuori terra alle condizioni di cui all'art.4.8;

- la costruzione di BARCHI APERTI, come definiti all'art.4.6a senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
 - la costruzione di SERRE MOBILI purché prive di strutture murarie e senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
 - la costruzione di ANNESSI RUSTICI MINIMI, ancorché per piccoli allevamenti ad uso familiare, in ragione di n. 1 per ogni unità abitativa. Tali costruzioni sono considerate precarie; è pertanto facoltà del Sindaco, sentita la C.E., valutarne, in ragione dell'ubicazione, la fattibilità e imporre la movibilità quando lo ritenesse opportuno.
 - la costruzione di ANNESSI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE nel limite di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura dello 1,0% del fondo rustico con una superficie minima del fondo rustico pari a 5000 mq., con un rapporto di copertura fondiaria massimo del 30%.
4. Tali annessi rustici potranno essere destinati agli allevamenti per autoconsumo e attività agrituristica.
 5. Nelle aggregazioni rurali è inoltre consentito il transito degli animali domestici e di quelli relativi ai piccoli allevamenti familiari.

DESTINAZIONE:

oltre alle costruzioni a servizio dell'uso produttivo del suolo agricolo ed alle abitazioni, sono consentite le destinazioni di cui all'art.2.33 delle presenti norme ad esclusione di alberghi, pensioni, banche, cinema e teatri.

DISTANZA MIN. DAI CONFINI: ml. 5,00.

DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI: ml. 10,00.

DISTANZA MIN. DAL CONFINE STRADALE: ml. 5,00.

- Art. 2.24 - Z.T.O. E Centri rurali di antica origine (A1)
1. In tali zone tutti gli edifici sono classificati secondo i valori di storia e cultura o semplicemente di ambiente urbanistico o tradizionale. In funzione al valore accertato, desunto dagli elaborati di analisi storico - tipologica, e assegnato loro un G.d.P. (Parte Quinta delle presenti norme).
 2. A ciascun grado di protezione corrisponde un particolare modo di intervento. Il minimo ambito cui tale intervento dovrà definirsi è l'edificio così come definito all'art.1.4 delle presenti norme.
 3. Purché non in contrasto con lo specifico G.d.P. sono ammessi gli interventi di cui ai punti a) e b) dell'art.31 della L. 457/78.
 4. Sono consentiti i seguenti interventi:
 - la costruzione di depositi fuori terra alle condizioni di cui all'art.4.8 delle presenti norme;
 - la costruzione di BARCHI APERTI, come definiti all'art.4.6a senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
 - la costruzione di SERRE MOBILI purché prive di strutture murarie e senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
 - la costruzione di ANNESSI RUSTICI MINIMI, ancorché per piccoli allevamenti ad uso familiare, in ragione di n. 1 ogni unità abitativa. Tali costruzioni sono considerate precarie; è pertanto facoltà del Sindaco, sentita la C.E., valutarne, in ragione dell'ubicazione, la fattibilità e imporre la movibilità quando lo ritenesse opportuno.
 5. Nella zona potrà continuare l'allevamento e per attività agrituristica, per autoconsumo, di animali quali bovini, equini, ecc.
 6. Si prevede, inoltre, la possibilità di effettuare ammodernamenti delle stalle esistenti.
 7. Nelle aggregazioni rurali è, inoltre, consentito il transito degli animali domestici e di quelli relativi ai piccoli allevamenti famigliari.

DESTINAZIONE:

oltre alle costruzioni a servizio dell'uso produttivo del suolo agricolo ed alle abitazioni sono consentite le destinazioni di cui all'art.2.33 delle presenti norme ad esclusione di alberghi, pensioni, banche, cinema e teatri.

DISTANZA MIN. DAI CONFINI: ml. 5,00.
DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI: ml. 10,00.

Art. 2.24.1 - Norma generale per il territorio aperto

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 20 del PAMAG, tutte le aree comprese nel sistema sommitale e montano sono classificate come zona di tutela ai sensi dell'art. 27 della L.R. 61/85.
2. In conformità con quanto stabilito dall'art. 7 del PAMAG nei sistemi intermedi di versante vanno vietate le nuove costruzioni nelle zone con forte pendenza.

Art. 2.24.2 - Categorie d'uso ed intervento sul patrimonio edilizio esistente in zona agricola

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in zona E, qualora puntualmente schedato e classificato con apposizione di apposito grado di intervento, valgono inoltre le norme di cui al presente articolo.

Tutti gli interventi previsti nel presente articolo sono in ogni caso subordinati al rispetto di vincoli ed altre eventuali limitazioni e prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale.

1. Costruzioni esistenti nelle zone agricole: Gli incrementi volumetrici ammessi ai sensi del presente articolo, da riferire all'edificio e non alle singole unità abitative, e gli altri interventi ove non diversamente specificato, vanno attuati con rispetto ai gradi di protezione ed alla disciplina di zona. Nel caso di G.d.P. "0" sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto della disciplina del relativo azionamento.
2. Classe "E" - Residenze stabilmente abitate.

Tali residenze sono classificate nell'allegato alla presente normativa con la classe "E".

In alternativa agli ampliamenti volumetrici ammessi dall'azionamento o dal grado di intervento viene concessa la possibilità di un ampliamento per ragioni funzionali, distributive ed igieniche pari al 20% con un massimo di mc. 100 da applicarsi per ogni singola unità abitativa esistente all'entrata in vigore della presente normativa.

L'ampliamento viene ammesso previa applicazione di quanto disposto ai successivi punti 3) e 4) nel caso che eventuali volumi rustici appartenenti al corpo del fabbricato non siano più funzionali alla conduzione del fondo.

La condizione di ammissibilità costituita dalla "residenza stabile" deve essere dimostrata dal richiedente.

Nel caso di residenze non stabilmente abitate la cubatura massima di cui al secondo comma del presente punto viene ridotta a mc.60; per tali fabbricati, se divenuti residenze stabili per un periodo minimo di tre anni, potranno essere applicati i disposti di tale classe detraendo dagli aumenti consentiti la cubatura aggiuntiva eventualmente realizzata nella condizione di residenza "non stabilmente abitata".

3. Volumi Rustici facenti parte di edifici abitativi

Per tali volumi rustici, se non più funzionali all'attività agricola, è ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale o altro compatibile con la residenza.

Contestualmente alla richiesta di cambio di destinazione d'uso dovrà essere depositata dal proprietario una specifica relazione agronomica, redatta da tecnico abilitato, che dichiara che il volume non è più funzionale al tipo di attività agricola svolta; il proprietario inoltre dovrà sottoscrivere un formale impegno a non richiedere la costruzione di ulteriori annessi rustici.

Gli ampliamenti residenziali previsti per gli edifici di cui al precedente punto 2) verranno realizzati nel rispetto dell'ultimo comma dell'Art.4 della L.R. 24/1985; nel caso detti ampliamenti intervengano prioritariamente senza cambio di destinazione della parte rustica, l'eventuale successivo cambio di destinazione della parte rustica, qualora ammesso, avverrà solo per la quota parte di cubatura rustica eccedente il primo ampliamento realizzato.

Il cambio di destinazione d'uso di tali volumi rustici implica la rinuncia ad ulteriori aumenti del volume residenziale nel caso che la cubatura complessiva risultante dell'edificio sia superiore a 800 mc..

4. Classe "S" - Rustici esistenti con possibilità di cambio di destinazione d'uso.

Questi volumi rustici sono contrassegnati con classe S nell'allegato alla presente normativa. Il cambio di destinazione d'uso in residenziale o accessorio alla residenza è ammesso per i rustici connessi a residenze, posti in aree a fregio di nuclei abitati o ad essi collegati, dotati di buona accessibilità e di idonea tipologia identificati con la classe "S", a condizione che non siano più funzionali all'attività agricola.

Il cambio di destinazione, ove ammesso, è realizzabile sul volume esistente all'atto dell'adozione della presente variante.

Contestualmente alla richiesta di cambio di destinazione d'uso dovrà essere depositata dal proprietario una specifica relazione agronomica, redatta da tecnico abilitato, che dichiari che l'edificio non è più funzionale al tipo di attività agricola svolta; il proprietario inoltre dovrà sottoscrivere un formale impegno a non richiedere la costruzione di ulteriori annessi rustici.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per i rustici ampliati successivamente all'adozione della variante di classificazione degli stessi.

5. Classe "N1" / "N2" / "N3" - Rustici esistenti senza possibilità di cambio di destinazione d'uso. Questi volumi rustici sono contrassegnati con classe N1, N2 o N3 nell'allegato alla presente normativa.

Per essi non è ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale ma solo gli interventi previsti dalla scheda dell'azzonamento di riferimento. Inoltre:

- per i rustici in classe N2, originariamente funzionali all'attività agricola o zootecnica di montagna, o costruiti in epoca recente sulle medesime tipologie o destinazioni, è previsto il recupero funzionale e l'eventuale installazione di un punto fuoco con interventi rispettosi dei G.d.P. assegnati e dei criteri generali di intervento nelle zone agricole. L'utilizzo delle disposizioni di cui al presente punto implica la rinuncia a qualsiasi aumento di volume.
- per i rustici in classe N3, originariamente funzionali all'attività agricola o zootecnica di montagna con la presenza abitativa saltuaria, o costruiti in epoca recente sulle medesime tipologie o destinazioni, è previsto il recupero con le funzioni di residenza temporanea e l'eventuale installazione di un punto fuoco (escluso l'eventuale larin già esistente) ed un servizio igienico minimo senza che tutto ciò comporti il cambio di destinazione d'uso in abitativo, e comunque nel rispetto dei G.d.P. assegnati e dei criteri generali di intervento nelle zone agricole.

Per tali edifici la realizzazione del servizio igienico è consentita in alternativa su volumi accessori limitrofi entro un raggio di ml.10 dall'edificio di riferimento.

L'utilizzo delle disposizioni di cui al presente punto implica la rinuncia a qualsiasi aumento di volume per gli edifici con G.d.P. fino a 4, mentre per i rimanenti potranno essere ammessi i limitati ampliamenti a scopo igienico-sanitario e tecnologico previsti dal c4° della norma relativa al G.d.P. 5.

Inoltre, per gli interventi di cui al presente punto:

Pavimentazioni: saranno in pietra, gres, clinker, cemento chiaro, legno.

Implantistica: sarà di tipo civile.

Servizi igienici: saranno di tipo civile con wc e lavandino, eventuale doccia a pavimento, con l'esclusione in tutti i casi della vasca. La piastrellatura del servizio igienico potrà essere di tipo civile. La superficie massima del locale per servizi igienici non potrà essere superiore a mq. 4,0.

Punto fuoco: è ammessa la realizzazione di 1 punto fuoco per ogni unità di proprietà. È ammessa la piastrellatura in stretta contiguità al punto fuoco e di tipo civile; la canna fumaria sarà interna o esterna alla muratura perimetrale, sui fronti non principali con torretta del camino di tipo tradizionale.

Non è ammesso l'ampliamento o l'apertura di strade di accesso, fatte salve piste a fondo naturale con caratteristiche idonee all'accesso di mezzi agricoli realizzate con modesti movimenti di terra e limitatamente all'ambito di proprietà.

Tutti gli edifici con tipologia a "sfojarol" vengono classificati in classe N1 con G.d.P. 3, e se danneggiati o ruderi vanno riedificati secondo tale classificazione e con le

caratteristiche originali fatta salva l'eventuale copertura provvisoria in laminare grecato color "Testa di Moro"; non è ammessa l'installazione di nuovi punti fuoco a fiamma viva. Oltre alle destinazioni previste è altresì ammessa anche la destinazione d'uso a carattere documentale (museo, mostra ecc.). La presente norma è prevalente rispetto a qualsiasi normativa contrastante.

6. Ruederi.

Questi volumi sono contrassegnati con la classe "R" nell'allegato alla presente normativa; rientrano in tale categoria anche ruederi non censiti ma presenti nelle cartografie del N.C.T. Si tratta di manufatti parzialmente o totalmente diroccati non più praticati o praticabili.

È ammessa la ricostruzione del volume secondo le dimensioni rilevabili dallo stato di fatto o da documentazione storico/fotografica; nel caso le dimensioni non siano determinabili il nuovo volume sarà dato dal sedime di pianta catastale e con le seguenti caratteristiche:

- fino a mq 10: altezza ml 1,80 all'imposta del tetto e destinazione d'uso N1;
- da 10 mq fino a mq 20: altezza ml 2,30 all'imposta del tetto e destinazione d'uso N2;
- oltre 20 mq: altezza ml 3,50 all'imposta del tetto e destinazione d'uso N3.

Le murature saranno in sasso; gli altri materiali e le caratteristiche saranno conformi a quanto previsto alla parte VIII della presente normativa salva diversa documentazione esistente relativa alla preesistenza.

È ammessa la limitata traslazione del sedime al fine di mantenere una distanza minima dalle strade di ml 5,0, salvo particolari allineamenti; nel caso si tratti di strada vicinale o interpodereale, la distanza può essere ridotta a m 3,0;

È ammessa la limitata traslazione del sedime al fine di mantenere una distanza minima dai confini di ml. 1,5.

Non è in ogni caso ammessa la ricostruzione di ruederi a destinazione residenziale (classe E).

7. Agriturismo

L'attività agrituristica, come regolamentata dalla L.R. 24/1985 e dalla L.R. 9/1997, è ammessa in tutte le zone fatto salvo il rispetto dei gradi di protezione se esistenti e per quanto non in contrasto con la normativa del PAMAG.

8. Fabbricati ad uso malghivo e relativi volumi accessori.

Ricadono fra quelli definiti con la classe "M" (malghe) nell'allegato alla presente normativa.

Per essi sono ammessi gli usi e gli interventi consentiti dal relativo azionamento, ivi compreso l'utilizzo agrituristico.

9. Fabbricati ad uso o servizio collettivo.

Ricadono fra quelli definiti con la classe X (servizi pubblici) nell'allegato alla presente normativa.

Si tratta di fabbricati di proprietà pubblica o privata ad uso o servizio collettivo quali malghe ed edifici accessori, bivacchi, centri di studio e soggiorno ecc.

Sono consentiti interventi di ampliamento da definire caso per caso in funzione delle esigenze della collettività, dell'Amministrazione Comunale e della funzionalità del servizio, nel rispetto delle destinazioni d'uso esistenti e con l'applicazione dell'art. 80 della L.R. 61/1985; qualora i manufatti non fossero più funzionali all'uso originario l'A.C. definirà il loro recupero e le nuove funzioni compatibili nel rispetto della normativa vigente.

10. Classificazione

Eventuali volumi residenziali regolarmente assentiti e classificati in classe diversa da "E" saranno ad essa addebitati in funzione delle loro caratteristiche con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 2.25 - Z.T.O. F Zone di interesse generale.

1. Sono così definite quelle zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
2. Secondo le indicazioni grafiche del P.R.G. esse sono suddivise in:
 - AREE PER L'ISTRUZIONE

- AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
 - AREE PER ATTREZZATURE A PARCO - GIOCO - SPORT.
3. In tali zone si potranno avere interventi, da parte degli Enti, per le attrezzature di propria competenza, o di privati, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di ogni progetto di modifica o costruzione.
 4. In tali zone:
 - a) i parametri urbanistici ed edilizi non vengono fissati in quanto essi potranno essere determinati in base alle esigenze specifiche secondo le particolari necessità tecniche e funzionali. Gli indici previsti ai successivi art. 2.26, 2.27 2.28 sono da ritenersi indicativi e potranno essere modificati su adeguata motivazione;
 - b) le nuove costruzioni, o gli interventi sul patrimonio esistente, dovranno essere oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante nel tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli;
 - c) sono ammesse le residenze solo se funzionalmente legate alle attrezzature.
 5. Nel caso di servizi ed impianti ubicati in edifici non rientranti in apposita zona individuata sugli elaborati grafici del P.R.G., valgono le norme urbanistico - edilizie della zona in cui tali edifici ricadono o dallo specifico grado di protezione.
 6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 80 della L.R. 61/85.
 7. Le aree destinate ad attrezzature di interesse pubblico, parco-gioco-sport e parcheggio previste alla variante n.21 al P.R.G e normate ai successivi artt. 2.27, 2.28, 2.32 sono soggette ad acquisizione con natura vincolistica per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2.26 - Z.T.D. F Aree per l'istruzione (n)

1. Zone destinate alle attività scolastiche e alle aree di pertinenza di queste. La fabbricazione dovrà rispettare le vigenti leggi in materia di edilizia scolastica ed è inoltre soggetta alle seguenti norme generali.

DESTINAZIONE: in date zone sono ammessi i fabbricati e le attrezzature attinenti alla scuola, compreso l'eventuale abitazione del personale di custodia, nonché eventuali impianti sportivi.

TIPOLOGIA EDILIZIA: i nuovi edifici dovranno integrarsi compositamente con le vicine zone edificate che con essi sono in rapporto visuale - prospettico: la progettazione dovrà essere all'uopo preceduta da una attenta analisi, estesa anche ai mappali contermini, che evidenzii i rapporti formali e dimensionali dell'edificio oggetto di lavori con l'insieme; particolare cura dovrà essere posta nello studio delle aree scoperte, della vegetazione di nuovo impianto e degli aspetti cromatici e dei materiali in vista.

ALTEZZA MAX: ml. 9,50.

DISTANZA MIN. DAI CONFINI: non inferiore all'altezza del fabbricato con un minimo di 5 ml.

DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI: non inferiore a due volte l'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml. 10.

* Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggio e sport.
2. Le zone destinate ad attività scolastiche e alle aree di pertinenza di queste, individuate sugli elaborati del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito:

SCUOLA MATERNA: L'edificazione è normata dallo specifico G. di P. (2)

SCUOLA ELEMENTARE: (3)

SCUOLA DELL'OBBLIGO: (4)

DENSITÀ FONDIARIA MAX: 2,00 mc/mq

INDICE FONDIARIO MAX DI COPERTURA: 30%

Art. 2.27 - Z.T.O. Area per attrezzature di interesse comune (n)

1. Zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse comune. La fabbricazione, a seconda del tipo di destinazione, dovrà rispettare le vigenti leggi specifiche in materia ed è inoltre soggetta alle seguenti norme generali:

DESTINAZIONE: in tali zone sono ammessi edifici pubblici o di interesse pubblico come municipi, chiese, ospedali, case di cura, centri sociali e culturali, attrezzature amministrative e turistiche ed altre legate allo svago, alla integrazione culturale, alle attività comunitarie e associative.

Sono oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli.

TIPOLOGIA EDILIZIA: valgono le medesime prescrizioni di tipologia edilizia di cui all'art. 2.26.

ALTEZZA MASSIMA: sarà commisurata alle singole esigenze ma non potrà superare i ml 12,00.

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: non inferiore all'altezza del fabbricato con un minimo di ml. 5. Per le zone inglobate nei perimetri delle Z.T.O. A; sono fatte salve le distanze preesistenti.

DISTANZA MIN. DAI FABBRICATI: non inferiore a due volte l'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml. 10. Per le zone inglobate nei perimetri delle Z.T.O. A sono fatte salve le distanze preesistenti.

Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggio.

2. Le zone destinate ad attrezzature di interesse comune e alle aree di pertinenza di queste individuate sugli elaborati grafici del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito:

CHIESE: L'edificazione è normata dallo specifico Grado di Protezione (9)

CENTRO SOCIALE (16)

RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA: L'edificazione è normata da leggi Statali e Regionali (27)

MUNICIPIO: L'edificazione è normata dallo specifico G. di P. (37)

MAGAZZINI COMUNALI: Valgono le stesse norme della zona D2.1, Art. 2.11 (41)

CENTRO SERVIZI: (42)

UFFICIO POSTALE: L'edificazione è normata dallo specifico G. di P. (52)

PIAZZOLE ECOLOGICHE: Valgono le stesse norme dell'art. 2.3.2 (PE)

STAZIONE RIFORNIMENTO SERVIZI: (75)

Sono ammessi tutti gli impianti di servizio specificatamente legati alle esigenze dei diversi mezzi di comunicazione (distributore carburante con annesso fabbricato servizi, autofficina, magazzino, vendita accessori, ufficio, stazione di lavaggio).

TIPOLOGIA EDILIZIA: i nuovi volumi dovranno essere studiati in modo tale da non essere in contrasto con i caratteri ambientali dell'area circostante. In modo particolare dovranno essere studiate soluzioni architettoniche per il fabbricato servizi tali da renderlo compatibile con la tipologia edilizia dell'edificazione in zona agricola.

Relativamente alle due sottozone previste (75.1 e 75.2) le prescrizioni particolari sono le seguenti:

a) zona 75.1 (Intervento/Prescrizione puntuale nr. 8):

DENSITÀ FONDIARIA MAX : 1,5 mc/mq

INDICE FONDIARIO MAX DI COPERTURA: 40%

DISTANZA MIN. DAI CONFINI: ml. 5,00

DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI: ml. 10,00

DISTANZA MIN. DAL CONFINE STRADALE: ml. 10,00

ALTEZZA MASSIMA: non superiore ai volumi contermini

REGIONE
VENETO



PROVINCIA
DI BELLUNO



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

ELABORATO

14

Norme tecniche



Il Sindaco

Pl. nr. 2

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz








COLLABORAZIONE
dott. urb. Vanessa Da Col


COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel



aprile 2019







legenda

	"A" centro storico
	"B" resid. di completamento e riqualificazione urbana
	"C1" resid. di completamento intens. Ed estens.
	"C2" resid. di espansione intens. Ed estens.
	"D1" insediamenti industriali e artigianali
	"D2" insediamenti misti artigianali commerciali residenziali
	"D3" insediamenti turistico - ricreativi
	"E1" sottozona forestale
	"E1.2" sottozona boschiva
	"E2" sottozona agricola dei coltivi di fondovalle
	"E2-PS" sottozona speciale dei pascoli
	"E2-PR" sottozona speciale delle praterie
	"E2-PT" sottozona speciale delle praterie di transizione
	"E2-TAP" sottozona speciale agricola e paesaggistica
	"E3.1" sottozona agricola dei prati di versante
	"E3.2" sottozona agricola dei prati di transazione
	"E4.1" aggregazioni edilizie rurali (centri rurali)
	aree geologicamente instabili
	"A1" centri rurali di antica origine
	aree per l'istruzione
	aree per attrezzature di interesse comune
	aree per attrezzature a parco gioco e sport
	verde pubblico destinato a campeggio sociale 94/B
	"E2-TP" sottozona speciale di tutela paesaggistica
	fasce o zone di rispetto o tutela
	viabilità di progetto
	porte e abissi carsici



LOTTO N°4

regenera

	"A" centro storico
	"B" resid. di completamento e riqualificazione urbana
	"C1" resid. di completamento intens. Ed estens.
	"C2" resid. di espansione intens. Ed estens.
	"D1" insediamenti industriali e artigianali
	"D2" insediamenti misti artigianali commerciali residenziali
	"D3" insediamenti turistico - ricreativi
	"E1" sottozona forestale
	"E1.2" sottozona boschiva
	"E2" sottozona agricola dei coltivi di fondo valle
	"E2-PS" sottozona speciale dei pascoli
	"E2-PR" sottozona speciale delle praterie
	"E2-PT" sottozona speciale delle praterie di transizione
	"E2-TAP" sottozona speciale agricola e paesaggistica
	"E3.1" sottozona agricola dei prati di versante
	"E3.2" sottozona agricola dei prati di transazione
	"E4.1" aggregazioni edilizie rurali (centri rurali)
	aree geologicamente instabili
	"A1" centri rurali di antica origine
	aree per l'istruzione
	aree per attrezzature di interesse comune
	aree per attrezzature a parco gioco e sport
	verde pubblico destinato a campeggio sociale 94/B
	"E2-TP" sottozona speciale di tutela paesaggistica
	fasce o zone di rispetto o tutela
	viabilità di progetto
	grotte e abissi carsici
	limiti di rispetto o tutela
	limiti di rispetto o tutela

